



CAMUGNANO
CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
LIZZANO IN BELVEDERE
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE NR. 10 DEL 03/04/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di aprile Solita sala delle Adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	Nominativo	Pres.	Quote		Nominativo	Pres.	Quote
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	12	SANTONI ALESSANDRO	S	2
2	BOSELLI SARA	AG		13	STEFANINI MASSIMO	AG	
3	BRASA MASSIMO	AG		14	TANARI MARIA ELISABETTA	AG	
4	BRUNETTI MAURO	S	2	15	VITALI GIORGIO	S	1
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	16	CAVALLINA DARIO	AG	
6	FRANCHI ROMANO	S	2	17	DI BELLA KATYA	S	1
7	GNUDI MASSIMO	AG		18	DI NATALE ELISABETTA	S	1
8	LEONI GRAZIELLA	S	2	19	BERTACCI MILENA	AG	
9	MARCHIONI RITA	S	1	20	DEL MORO ALFREDO	S	2
10	MASTACCHI MARCO	S	2	21	TORRI ELENA	S	2
11	MONACO CARLO	AG		22	POZZI MASCIA	S	1

A: assenti AG: assenti giustificati

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 8

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Mastacchi Marco, Leoni Graziella, Pozzi Mascia.

Illustra la **dott.ssa Monica Graziani** Responsabile dell'Area Politiche Abitative dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in uno con la trattazione del precedente punto all'ordine del giorno a cui si rimanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- con precedente deliberazione di CDA nr 22 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto organizzativo-funzionale dell'area del "Bisogno Abitativo";
- con deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 68 del 03/10/2016 è stato definitivamente approvato il progetto organizzativo dell'area del "Bisogno Abitativo";

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modifiche ed integrazioni, la quale prevede l'unificazione del patrimonio Edilizia Residenziale Pubblica in capo ai Comuni ed il conferimento ad essi del compito di disciplinare la gestione con i propri regolamenti, nonché di esercitare le funzioni amministrative che ad essa ineriscono;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- la Legge Regionale n. 24 del 13.12.2013 avente per oggetto "Modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2001, N. 24";
- Delibera Consiglio Regionale n. 15 del 09.06.2015
- Delibera di Giunta Regionale n. 894/2016 e 739/2017

DATO ATTO che con Delibera dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 43 del 28.11.2016 è stato approvato il Regolamento per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);

CONSIDERATO CHE in base al regolamento soprarichiamato è stato indetto il primo avviso pubblico per la formazione delle graduatorie aperte per l'assegnazione e per la mobilità comunali di E.R.P. per i Comuni di Monzuno, Marzabotto, Vergato, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e San Benedetto Val di Sambro;

ATTESA la necessità, sulla base dell'analisi dell'esperienza applicativa del suddetto regolamento nel bando soprarichiamato, di provvedere ad alcune modifiche ed integrazioni al testo base, al fine di rendere maggiormente efficace la sua attuazione in merito a:

- comunicazioni agli utenti e agli assegnatari
- composizione e funzioni della Commissione Tecnica Casa
- procedura di assegnazione degli alloggi;

VISTO: l'allegato A) alla presente Delibera avente per oggetto "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" nel quale sono indicati in colore giallo le modifiche apportate e barrate le parti da abrogare rispetto al precedente regolamento, avente lo stesso oggetto, approvato con Delibera dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 43 del 28.11.2016;

DATO ATTO che le modifiche indicate nell'allegato A) non modificano in alcun modo i punteggi attribuiti nella graduatorie generali e di mobilità in essere riguardando in maniera esclusiva solo iter procedurali;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è corredata del prescritto parere di regolarità tecnica, non necessitando di quello contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO:

lo Statuto dell'Unione; il
d.lgs. 267/2000;
la L.R. 24/2001 e s.m.i.

Sono presenti n. 14	Consiglieri	corrispondenti a n.ro 23 quote così distinte:
Sindaci n. 9		corrispondente a quote n.ro 18
Consiglieri di minoranza n. 5		corrispondenti a quote n.ro 5

FAVOREVOLI:	quote	N° 22
CONTRARI :	quote	N° /
ASTENUTI :	quote	N°1 (Marchioni)

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato A) al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, avente per oggetto “Regolamento per le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, che modifica il precedente Regolamento approvato con Delibera dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 43 del 28.11.2016;

DI DARE ATTO inoltre che la Responsabile dell'Area “Bisogno Abitativo” dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese provvederà ai successivi adempimenti di competenza ;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Ente Gestore Acer Bologna, alle Organizzazioni sindacali confederali, di categoria e delle Organizzazioni sindacali degli inquilini.

DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.-

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

INDICE

Titolo I - Principi Generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento – Leggi di riferimento
- Art. 2 - competenze dell'unione dei comuni dell'Appennino Bolognese

Titolo II - Elementi di riferimento per i rapporti con soggetti pubblici e gestori di alloggi di ERP

- Art. 3 - Concertazione sociale - rapporti con gli altri enti locali
- Art. 4 - Gestione del patrimonio e rapporti con il soggetto gestore
- Art. 5 - Patrimonio abitativo realizzato con i contributi di cui all'art. 12 della L.R. n. 24/2001

Titolo III - Requisiti d'accesso all'edilizia residenziale pubblica

- Art. 6 - Nucleo familiare richiedente
- Art. 7 - Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.

Titolo IV – Modalità di formazione e aggiornamento delle graduatorie degli alloggi di E.R.P.

- Art. 8 - Norme concernenti l'avviso pubblico
- Art. 9 - Contenuto e presentazione della domanda
- Art. 10 - Punteggi attribuiti alle domande
- Art. 11 - Istruttoria per la formazione della prima graduatoria
- Art. 12 - Commissione tecnica e approvazione della graduatoria definitiva
- Art. 13 - graduatorie speciali
- Art. 14 - aggiornamento annuale della graduatoria

Titolo V – assegnazione degli alloggi di E.R.P.

- Art. 15 - definizione di alloggio disponibile – opere di manutenzione e miglioramento da parte dell'assegnatario
- Art. 16 - standard abitativi degli alloggi e deroghe
- art. 17 - procedimento di verifica dei requisiti e delle condizioni al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.
- art. 18 - Controlli
- art. 19 - Individuazione, assegnazione, consegna degli alloggi e rinuncia
- art. 20 - Assegnazioni in deroga per situazioni di emergenza abitativa
- art. 21 - Alloggi sottratti o temporaneamente sottratti all'E.R.P.

Titolo VI – Mobilità degli assegnatari

- art. 22 - principi generali mobilità comunale
- art. 23 - mobilità richiesta dall'assegnatario
- art. 24 - gestione della graduatoria di mobilità
- art. 25 - mobilità disposta d'ufficio
- art. 26 - mobilità sovra-comunale degli assegnatari
- art. 27 - Norma finale - Entrata in vigore
- Tabella A) "Punteggi relativi a condizioni oggettive, condizioni soggettive e condizioni d'ufficio per la formazione della graduatoria di accesso all'E.R.P."
- Tabella B) "Punteggi relativi a condizioni per la formazione della graduatoria di mobilità comunale di E.R.P."

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento – Leggi di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le attività ed i procedimenti inerenti l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito individuati con l'acronimo E.R.P.), in attuazione della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo – di seguito denominata L.R. 8 agosto 2001 n. 24), con particolare riferimento al testo coordinato con modifiche apportate dalle Leggi e Delibere Regionali di seguito elencate:

L.R. 28 dicembre 2001 n. 49

L.R. 3 giugno 2003 n. 10

L.R. 27 luglio 2005 n. 14

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

L.R. 29 dicembre 2006 n. 20

L.R. 22 dicembre 2009 n. 24

L.R. 22 dicembre 2011 n. 21

L.R. 13 dicembre 2013 n. 24

L.R. 27 giugno 2014 n. 7

Delibera Regionale n. 15 del 09 giugno 2015

Legge n. 76 del 20.05.2016

Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016.

2. Il presente regolamento fa riferimento anche alla disciplina normativa nazionale in materia di locazioni per quanto applicabile. In particolare, ma non in maniera esclusiva, si richiama:

a) Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per quanto applicabile;

b) Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e le vigenti norme regionali in materia di documentazione amministrativa;

c) D.P.C.M. 159 del 05.12.2013 e del D.M. del 07.11.2014 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), e tutte le successive modifiche ed integrazioni alle norme sopracitate per quanto attiene il calcolo degli Indicatori della Situazione Economica dei nuclei familiari I.S.E. e I.S.E.E.;

d) Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 268 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

f) la disciplina del Codice civile, con particolare riferimento alle locazioni, per quanto applicabile;

g) Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Le norme del presente regolamento si informano ai principi e alla disciplina prevista nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ed eliminando la necessità di gestione e trattamento della versione cartacea delle istanze, favorendo il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la pubblica amministrazione. L'applicazione di tali norme all'interno dei singoli bandi comunali sarà graduale in base allo sviluppo dei sistemi informatici dei Comuni stessi.

Trovano altresì applicazione le vigenti norme e i principi che favoriscono la trasparenza, la semplificazione, la facilità di accesso alla Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Edilizia Residenziale Pubblica", anche individuata con l'acronimo "ERP", gli alloggi definiti ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 24/2001;

b) per "**ACER**" oppure "**Ente gestore**" l'ente pubblico economico denominato "Azienda Casa Emilia-Romagna" della provincia di Bologna, derivante dalla trasformazione degli Istituti

Autonomi Case Popolari (IACP della provincia); nel caso in cui un Comune dell'Unione non abbia delegato ad ACER o altro Ente la gestione del patrimonio ERP, mantenendo la gestione diretta, per "**Ente Gestore**" si intende anche il Comune stesso;

c) per "**gestione del patrimonio abitativo**", l'effettuazione di tutti gli interventi volti a garantire il mantenimento degli alloggi e dei locali ad uso abitativo di proprietà del Comune in condizioni di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari;

d) per "**Unione**", l'Ente pubblico costituito dai comuni di Monzuno, Marzabotto, Vergato, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi, Castel D'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Camugnano e Lizzano in Belvedere il soggetto al quale è affidata la gestione del patrimonio abitativo di proprietà dei singoli Comuni;

e) per "**legge regionale**" oppure "**L.R. n. 24/2001**", la legge regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, recante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", con specifico riferimento al testo coordinato di cui al comma 1) e ss.mm.ii.

ART. 2 - Competenze dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese

1) L'Unione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 24/2001, esercita in forma associata le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e tutti i compiti concernenti l'attuazione e la gestione degli stessi relativamente ai Comuni conferenti.

2) L'Unione inoltre assicura l'omogenizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, tenendo conto delle peculiarità comunali, sostenendo e sviluppando specifici progetti territoriali.

TITOLO II - ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER I RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E GESTORI DI ALLOGGI DI ERP

Art. 3 - Concertazione sociale - rapporti con gli altri enti locali

1. L'Unione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24/2001, informa la propria attività al metodo della concertazione istituzionale, secondo i principi di cui alla L.R. 3 del 1999, favorendo inoltre, l'apporto delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari alla definizione delle politiche abitative a livello locale.

2. L'Unione può, altresì, attivare iniziative di collaborazione e di confronto con altri Enti Locali, finalizzate a sviluppare interventi per rispondere al fabbisogno abitativo dei cittadini, con particolare riferimento a quelli appartenenti alle fasce sociali deboli.

3. L'Unione, per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 2, può realizzare progetti di carattere sperimentale con gli altri Comuni, con le Associazioni o Unioni Comunali, e con l'Acer, finalizzate in particolare alla gestione dei casi di criticità nella disponibilità di abitazioni in ambiti territoriali anche afferenti a più Comuni.

Art. 4 Gestione del patrimonio e rapporti con il soggetto gestore

1. L'Unione può affidare ad Acer o ad altro soggetto gestore, la gestione di tutto o di parte del proprio patrimonio abitativo e non abitativo, stipulando apposito contratto di servizio/convenzione ovvero tramite concessione, in cui siano disciplinati i contenuti minimi relativi ai servizi prestati, alle modalità e ai tempi di erogazione dei medesimi, nonché i proventi derivanti dall'attività.

2. Il contratto o convenzione/concessione di cui al precedente comma 1 definisce, in particolare:

- a) le attività ed i servizi di natura tecnica ed amministrativa affidati al soggetto gestore;
- b) le attività istruttorie eventualmente affidate al soggetto gestore con riferimento a procedimenti comportanti l'adozione di provvedimenti autoritativi da parte del Comune o sue forme associate;
- c) gli obblighi relativi alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio abitativo, con relativa indicazione degli standard gestionali minimi;
- d) i profili economici del rapporto.

3. Il contratto o convenzione/concessione di cui al precedente comma 1, deve comunque contenere:

- a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa;
- b) gli standard minimi relativi allo svolgimento dell'attività e il recepimento del protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e la carta dei servizi a garanzia dei diritti degli utenti;
- c) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;
- d) le modalità dei controlli del comune sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- e) i profili economici.

Art. 5 - patrimonio abitativo realizzato con i contributi di cui all'art. 12 della L.R. n. 24/2001

Qualora l'Unione inoltri domanda per la concessione dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 24/2001 al fine di realizzare, recuperare o adeguare alloggi di ERP, i suddetti alloggi sono gestiti in via preferenziale a livello sovra-comunale, nell'ambito dell'Unione di appartenenza.

TITOLO III - REQUISITI D'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 6 - nucleo familiare richiedente

1. La domanda di accesso alla graduatoria può essere presentata da qualunque cittadino maggiorenne, per sé e per il proprio nucleo, in possesso dei previsti requisiti d'accesso in materia di E.R.P. stabiliti con disciplina regionale.

2. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

3. Laddove i componenti il nucleo richiedente non siano entrambi residenti nel medesimo alloggio, per la valutazione di tutte le condizioni di punteggio si assume che il nucleo faccia riferimento ad un solo alloggio.

4. Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente per tutti gli effetti relativi all'istruttoria della domanda. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della eventuale presenza delle persone con finalità assistenziali di taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente. In questo caso troverà applicazione eventualmente la disciplina della coabitazione finalizzata all'assistenza. E' fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

5. Per nucleo familiare si intende quello individuato dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e s.m.i. integrato da quanto previsto dalla Legge n. 76 del 20.05.2016 "Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", in possesso dei requisiti previsti all'art. 15 commi 1 e 2 della L.R. n. 24 del 08.08.2001 modificati dalla Legge 76/2015 e precisamente:

a) nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

b) unioni civili e nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio così come definiti dalla Legge 76/2015.

c) nucleo fondato sulla stabile convivenza di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

6. Eventuali ulteriori disposizioni normative di carattere nazionale o regionale, approvate in materia di nucleo familiare richiedente, troveranno diretta applicazione anche in assenza di specifica previsione regolamentare.

Art. 7 – requisiti di accesso agli alloggi di ERP

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati ai nuclei familiari aventi diritto in possesso dei requisiti definiti dalla L.R. n. 24/2001 e s.m.i., dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 lettera e) e dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 15 del 09.06.2015 successive modificazioni e integrazioni. Eventuali ulteriori disposizioni normative di carattere

nazionale o regionale, approvate in materia di requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P., troveranno diretta applicazione anche in assenza di specifica previsione regolamentare.

2. Le domande presentate verranno esaminate sulla base dei requisiti di accesso vigenti nel momento dell'avvio di ogni fase del procedimento. Pertanto le domande originariamente accettate potranno essere successivamente respinte, qualora sia verificata - in fase di approvazione della graduatoria, di aggiornamento della stessa, o di assegnazione dell'alloggio di ERP - la sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti, anche nel caso che tale mancanza sia derivante da diversa previsione normativa.

3. L'Unione potrà, con proprio atto, individuare i criteri operativi di applicazione delle disposizioni normative relative ai requisiti di accesso, fatto salvo il divieto di introdurre ulteriori o diversi requisiti previsto all'art. 25, comma 3 lett. b) della L.R. 24/2001 e s.m.i..

4. I requisiti per la permanenza sono i medesimi dell'accesso - tranne per quel che riguarda i limiti di reddito e del patrimonio mobiliare che sono differenti - fermo restando quanto previsto alla successiva lettera a.6) in tema di cittadini stranieri.

5. I requisiti di accesso attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento nella graduatoria e sono:

A) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- a.1) essere cittadino italiano;
- a.2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo;
- a.6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.). Al fine della permanenza nell'alloggio ERP tale condizione si ritiene soddisfatta qualora il soggetto sia regolarmente soggiornante ed inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti.

B) residenza o sede dell'attività lavorativa.

B.1 - Può chiedere l'assegnazione il richiedente che:

1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni; tali limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni dei Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP;

2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso (nel caso lo stesso bando venga fatto su più comuni).

L'attività lavorativa esclusiva o principale si intende comprovata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni nel Comune dove viene presentata la domanda o nella Regione Emilia Romagna:

1) si trova almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno 1 anno negli ultimi 2 anni alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato;

2) si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;

3) è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

L'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune dove viene presentata la domanda è riconosciuta anche da attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi nel Comune stesso, comprovata da dichiarazione resa dal datore di lavoro. L'assunzione presso questo nuovo insediamento deve essere comprovata entro e non oltre la data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

B.2 - Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni. Il richiedente iscritto all'AIRE, entro 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

B.3 - Il requisito della residenza dei 3 anni non viene accertato al fine della permanenza nell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 33, comma 1, L.R. n. 24 del 2001.

C) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

C.1 - I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data di pubblicazione della Delibera di Consiglio Regionale n.15/2015 sul BURERT, ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.

C.2 - Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) assenza di precedenti assegnazioni o contributi per l'acquisto – occupanti abusivi e senza titolo di alloggi di E.R.P.

I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto:

D.1 - precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2 - assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici al fine di realizzare o acquisire un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente all'Unione l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

~~D.3 - non essere occupante abusivo o senza titolo di un alloggio ERP e non aver rilasciato l'alloggio occupato abusivamente da meno di 10 anni.~~

D.3 - I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva (art. 5 legge 80/2014).

E) Redditi per l'accesso

E.1 - il limite di reddito per l'accesso è definito secondo quanto riportato nella Delibera di Giunta del Consiglio Regionale n. 894 del 13/06/2016 e successive modifiche ed integrazioni e viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159 del 05.12.2013 e del D.M. Del 07.11.2014 e successive modifiche ed integrazioni (valore ISEE).

6. I requisiti di accesso di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C) D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di assegnazione di alloggio. I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica, prima dell'assegnazione.

TITOLO IV – MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 8 - Norme concernenti l'avviso pubblico

1. All'assegnazione degli alloggi l'Unione provvede, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., mediante formazione di una graduatoria aperta, aggiornata con cadenza annuale ed approvata con atto dirigenziale. La prima graduatoria, così come i successivi aggiornamenti, è costituita in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito nella Tabella A) allegata. Nell'aggiornamento annuale si inseriscono le nuove domande e le eventuali modifiche ed integrazioni alle domande già presenti in graduatoria.

2. Ai fini della formazione della prima graduatoria l'Unione emana apposito avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini e il termine perentorio per la presentazione delle domande stesse.

3. L'Avviso pubblico generale deve essere pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni interessati e nei siti internet istituzionali. I Comuni interessati e l'Unione dovranno assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme (es.: affissione di manifesti sui territori comunali interessati). Viene data comunicazione della pubblicazione dell'Avviso anche alle organizzazioni sindacali degli inquilini.

4. L'Avviso pubblico di cui al punto 2 deve contenere gli elementi definiti dall'art. 25, comma 3, della L.R. 24/2001 e s.m.i..

Art. 9 - Contenuto e presentazione della domanda

1. Ai fini della formazione della prima graduatoria le domande, redatte su apposito modulo sotto forma di dichiarazione sostitutiva fornito dall'Unione, devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico.

2. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.

3. La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i.

4. La domanda, in assenza di presentazione di modifiche e/o integrazioni, rimane valida e collocata in graduatoria per tre anni; trascorsi i tre anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, il richiedente decade dalla graduatoria se lo stesso non ha presentato formale richiesta, presso il proprio Comune, a permanere nella graduatoria. Con l'aggiornamento annuale successivo alla scadenza dei tre anni sopraindicati, in mancanza della presentazione della formale richiesta a permanere nella graduatoria di cui sopra, il richiedente verrà cancellato.

Tale disposizione è riportata in calce alla domanda e ha valore di comunicazione formale.

5. Il richiedente nella domanda prende atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 10 - Punteggi attribuiti alle domande

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione alle condizioni definite nella tabella A) allegata al presente regolamento distinte in condizioni oggettive e soggettive.

Successive modifiche all'entità dei punteggi, nel rispetto dei criteri definiti negli allegati, sono demandate alla Giunta dell'Unione, sentita la Commissione Tecnica Unica dell'Unione e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini.

Art. 11 - Istruttoria per la formazione della prima graduatoria

1. L'Unione provvede per ogni graduatoria comunale, con il supporto di un tecnico per ogni comune interessato, all'istruttoria delle domande presentate a seguito dell'Avviso pubblico, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base:

- della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d'ufficio;
- in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito alla tabella A) allegata al presente regolamento;

al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio. Nell'aggiornamento annuale si inseriscono le nuove domande e le eventuali modifiche ed integrazioni alle domande già presenti in graduatoria.

2. Viene attribuito d'ufficio in sede istruttoria le condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di riferimento o dell'Unione.

3. In fase istruttoria viene attribuita la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

4. Sia il Comune/i interessati che L'Unione durante l'istruttoria possono sanare eventuali dichiarazioni parziali o inesattezze di modesta entità rilevate sulla base degli accertamenti istruttori, invitando telefonicamente qualora possibile, e successivamente per iscritto, il richiedente a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, prorogabile a giorni 30 in presenza di oggettiva ed adeguatamente documentata impossibilità a produrre la documentazione richiesta. In assenza di regolarizzazione da parte del richiedente, se la mancata/parziale documentazione si riferisce ad

un requisito per l'accesso, la domanda viene esclusa dalla graduatoria; se invece la mancata/parziale documentazione si riferisce ad una condizione di punteggio, non si procede all'attribuzione dello stesso.

5. Qualora, nell'esercizio di tale attività istruttoria, venga riscontrata l'inattendibilità di requisiti dichiarati nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvederà ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda verrà esclusa dalla graduatoria. Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria venga altresì riscontrata l'inattendibilità di una o più condizioni dichiarate, tali condizioni non verranno considerate ai fini del punteggio.

6. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Unione o al comune dove è stata presentata la domanda, ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità dell'ufficio casa dell'Unione a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

7. La condizione di punteggio relativa all'esistenza di un progetto socio-assistenziale dei servizi sociali viene attribuita esclusivamente d'ufficio. E' precluso al richiedente compilare la domanda dichiarando l'esistenza di questa condizione. Ai fini dell'attribuzione d'ufficio del punteggio, i servizi sociali di riferimento dovranno presentare il progetto socio-assistenziale di cui all'allegata Tabella A).

8. Qualora, entro la data di scadenza dell'Avviso Pubblico, siano variate le condizioni di punteggio indicate nella domanda già presentata, il richiedente interessato può presentare nuova istanza in sostituzione della precedente o integrazione di quella precedentemente presentata.

La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

9. Gli accrescimenti del familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento preadottivo, le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, nonché la verifica di condizioni preesistenti alla chiusura dell'Avviso Pubblico, ma non dichiarate in domanda, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga all'Unione o al Comune dove è stata presentata la domanda, entro il termine di presentazione dei ricorsi di cui ai commi seguenti. Se perviene successivamente a tale termine, la richiesta di integrazione della domanda sarà considerata valida ai fini del successivo aggiornamento della graduatoria.

10. Le domande sono ordinate nella graduatoria, secondo i seguenti criteri:

- a) in ordine di punteggio decrescente, attribuito in base alle condizioni oggettive, soggettive e d'ufficio riconosciute;
- b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio sono graduate tra loro mediante il valore ISEE del nucleo familiare, preferendo quelle con valore ISEE inferiore;
- c) qualora più domande abbiano il medesimo valore ISEE sono graduate in base alla numerosità del nucleo familiare, preferendo quello con maggiori componenti e, a parità di componenti, dando la precedenza a chi ha una persona con certificazione di non autosufficienza. A parità di quest'ultimo criterio le domande sono graduate in base alla data di presentazione della domanda. A parità di quest'ultimo criterio si procede al sorteggio.

11. L'Unione entro il termine massimo di 90 giorni dalla chiusura dell'Avviso Pubblico, conclusa l'istruttoria dei Comuni interessati svolta insieme ai tecnici dei Comuni stessi, procede alla formazione e approvazione della graduatoria provvisoria nonché alla individuazione delle domande escluse o dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.

12. L'Unione e i Comuni interessati provvedono quindi alla pubblicazione per 30 giorni all'Albo pretorio e sui siti istituzionali, nel rispetto delle norme del D-Lgs. 196/2003 e s.m.i., della graduatoria provvisoria degli ammessi con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, dell'elenco dei non ammessi o esclusi nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati.

La pubblicazione all'Albo pretorio della graduatoria costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. L'Unione provvederà a dare comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante i mezzi ritenuti più idonei per assicurare una puntuale e capillare informazione.

Ai non ammessi e agli esclusi viene data comunicazione **tramite un avviso consegnato direttamente all'interessato (sottoscritto dallo stesso per presa visione)** oppure tramite raccomandata A/R o notifica o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica. In tale comunicazione sono specificate le motivazioni dell'esclusione e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi.

13. Gli interessati possono presentare ricorso alla commissione istituita all'uopo dall'Unione, ai sensi del successivo articolo. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione esaminerà i ricorsi presentati entro il termine massimo di trenta giorni, secondo le modalità di cui all'articolo successivo.

La prima graduatoria è approvata in via definitiva ed esecutiva entro centottanta giorni dal termine di ricezione delle domande. I successivi aggiornamenti annuali sono approvati secondo quanto previsto nel successivo articolo 14 "Aggiornamento annuale della graduatoria".

Art. 12 - Commissione Tecnica **Casa e approvazione della graduatoria definitiva**

1. L'Unione procede alla costituzione di un'unica Commissione Tecnica **Casa** con le seguenti competenze:

- esaminare i ricorsi presentati avverso l'esclusione dalla graduatoria provvisoria o la rideterminazione del punteggio attribuito alla domanda collocata nella graduatoria provvisoria

di cui all'art. 11 del presente regolamento e provvedere alla formazione della graduatoria definitiva;

- esaminare quesiti in merito all'attribuzione di punteggi nel caso di situazioni particolari che possano generare dubbi interpretativi;
- la possibilità di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni costituenti punteggio al fine delle assegnazioni degli alloggi ERP;
- esaminare i documenti giustificativi presentati dai richiedenti l'assegnazione o la mobilità per rinunciare alle assegnazioni previste in loro favore;
- fornire pareri consultivi in merito a particolari richieste interpretative.

Le medesime competenze possono essere richieste alla Commissione Tecnica Casa per i Bandi e le assegnazioni relative agli alloggi a canone calmierato/concordato.

2. La Commissione Tecnica Casa è costituita dal Direttore dell'Istituzione dell'Unione, che è il Presidente della Commissione, e dal Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione o suo delegato e da tre esperti in materia scelti fra i Tecnici dei Comuni e dell'Unione, con possibilità anche di reperire membri all'esterno dell'organico dei Comuni e dell'Unione. Uno dei tre esperti assume le funzioni di segreteria. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di tre componenti.

3. I componenti la Commissione Tecnica Casa e gli eventuali sostituti sono nominati dal Direttore dell'Istituzione dell'Unione. Nel caso in cui il Presidente della Commissione Casa sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal Responsabile dell'ufficio Casa dell'Unione. La commissione dura in carica tre anni e comunque fino a nuova nomina.

I componenti della commissione possono essere rieletti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

4. La graduatoria formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento amministrativo, costituente provvedimento definitivo, e pubblicata sul sito istituzionale dei Comuni interessati e dell'Unione. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione.

5. La graduatoria definitiva approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

Art. 13 graduatorie speciali

1. L'Unione e i Comuni interessati possono individuare tipologie di alloggi da riservare a nuclei familiari estratti dalla graduatoria definitiva che si trovano in particolari o gravi situazioni, indicando i requisiti aggiuntivi richiesti per far parte di dette graduatorie ed eventuali specifiche condizioni.

2. Ai nuclei familiari estratti per formare la graduatoria speciale, viene assegnato lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale. L'aggiornamento di dette graduatorie e l'assegnazione degli alloggi avviene con i medesimi criteri e modalità definiti nel presente regolamento.

3. L'Unione, sentiti il comune o i comuni interessati, può riservare quote di alloggi disponibili per le assegnazioni per la realizzazione di programmi di integrazione sociale e al fine di favorire l'equilibrio sociale negli immobili di E.R.P., in favore dei nuclei inseriti nella graduatoria e sempre nel rispetto dei criteri previsti nel presente regolamento.

Art. 14 - aggiornamento annuale della graduatoria

1. I cittadini possono presentare in qualsiasi momento dell'anno nuove domande, integrare, o modificare le domande precedentemente presentate, fermo restando quanto specificato ai successivi commi del presente articolo. La documentazione così presentata, qualora ammissibile, sostituirà quella precedente e sarà esaminata al fine del collocamento della domanda nel primo aggiornamento utile.

2. La graduatoria aperta viene aggiornata di norma entro un anno dall'approvazione della graduatoria precedente. I tempi per l'aggiornamento della graduatoria sono i seguenti:

- fino a tre mesi prima della scadenza dell'anno dall'approvazione della graduatoria precedente, possono essere presentate nuove domande oppure integrazioni e/o modifiche delle domande già presentate. Quelle presentate successivamente e fino all'approvazione della nuova graduatoria definitiva, saranno prese in considerazione nell'aggiornamento seguente a quello in corso;

- l'Unione procede alla formazione e approvazione della graduatoria provvisoria nonché alla individuazione delle domande dichiarate inammissibili o escluse, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei interessati.

- l'Unione e i Comuni interessati provvedono quindi alla pubblicazione per 30 giorni all'Albo pretorio e sui siti istituzionali, nel rispetto delle norme del D-Lgs. 196/2003 e s.m.i., della graduatoria provvisoria aggiornata con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, dell'elenco dei non ammessi o esclusi nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati.

La pubblicazione all'Albo pretorio della graduatoria costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. L'Unione provvederà a dare comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante i mezzi ritenuti più idonei per assicurare una puntuale e capillare informazione.

Ai non ammessi e agli esclusi viene data comunicazione - con un avviso consegnato direttamente all'interessato (sottoscritto dallo stesso per presa visione) o tramite raccomandata A/R o notifica o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica - anche delle motivazioni dell'esclusione e delle modalità di presentazione di eventuali ricorsi.

Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione li esaminerà entro il termine massimo di trenta giorni, con le modalità di cui agli articoli precedenti n. 11 e n. 12;

3. Le domande inserite nella precedente graduatoria, le domande nuove, quelle integrate o modificate sono ordinate nell'aggiornamento della graduatoria in base ai medesimi criteri individuati al precedente art. 11 "Istruttoria per la formazione della prima graduatoria".

4. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio ERP entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.

5. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, deve appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

6. Qualora in sede istruttoria si riscontri la perdita dei requisiti d'accesso all'E.R.P. si procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

7. L'ultimo aggiornamento della graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, la graduatoria precedente.

8. Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 17, a seguito:

- di decesso di tutti i componenti del gruppo familiare richiedente;

- di emigrazione dal Comune di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune da parte del richiedente.

9. Per ogni aggiornamento della graduatoria vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche e che implicino un'automatica rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori. A tal fine l'Unione richiederà ad ogni Comune interessato la verifica di tali variazioni.

10. Non è ammessa la sostituzione del richiedente la domanda con altro componente il nucleo, salvo il caso di decesso dello stesso. In tal caso subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare secondo le vigenti norme regionali in materia di nucleo familiare ai fini E.R.P..

11. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla domanda questa viene esclusa dalla graduatoria e gli altri componenti il nucleo possono presentare una nuova domanda a valere sul successivo aggiornamento della graduatoria.

12. Come già specificato all'art. 9 comma 4, in occasione dell'aggiornamento annuale della graduatoria si provvede anche all'eventuale cancellazione delle domande presentate o aggiornate da più di tre anni.

TITOLO V – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 15 - definizione di alloggio disponibile – opere di manutenzione e miglioramento da parte dell'assegnatario

1. Per alloggi disponibili si intendono quelli per i quali sia pervenuta da parte dell'Ente Gestore formale comunicazione di fine lavori a seguito di ripristino o di nuova costruzione e la data di effettiva disponibilità dell'alloggio per l'assegnazione o la mobilità.
2. Gli alloggi disponibili sono destinati alle assegnazioni sulla base della graduatoria in vigore, alle assegnazioni di emergenza o alla mobilità.
3. Gli alloggi destinati alla mobilità, qualora non siano accettati dai nuclei familiari in graduatoria, sono ridestinati alle assegnazioni.
4. Gli alloggi disponibili non assegnati mediante i procedimenti di assegnazione per rinuncia dei concorrenti, sono destinati per le assegnazioni sulla graduatoria successiva.
5. Le autorimesse e i posti auto esclusivi non sono oggetto dell'assegnazione, ma di separata concessione secondo quanto previsto dalla specifica disciplina in materia.
6. Viene data applicazione alla vigente normativa regionale in tema di indennizzo per le opere di miglioramento realizzate dall'assegnatario con il consenso dell'Unione o del soggetto gestore a ciò delegato o incaricato, secondo quanto specificamente previsto dal regolamento comunale. L'indennizzo è compensato con le somme dovute dall'assegnatario nel corso del rapporto di locazione ovvero è liquidato all'atto del rilascio dell'alloggio. La Giunta dell'Unione approva una apposita deliberazione contenente i criteri per la determinazione della misura dell'indennizzo per le opere di miglioramento, tenendo come riferimento per gli indennizzi massimi il vigente prezzario delle Opere Pubbliche del Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche. Con atto successivo sono determinati gli importi massimi e le tipologie degli interventi.
7. Al fine di accelerare le assegnazioni, l'Ente Gestore può autorizzare l'assegnatario ad effettuare direttamente lavori in economia sull'alloggio per il quale sono previsti interventi di manutenzione ordinaria. La tipologia dei lavori e il relativo costo devono essere previsti nel capitolato generale dei lavori approvato ed in uso presso l'Ente Gestore. L'assegnatario deve essere coperto dalle necessarie polizze assicurative per responsabilità e danni a terzi nell'effettuazione dei lavori e deve ottenere le relative certificazioni di conformità da consegnare all'Unione. Il costo dei lavori effettuati viene scontato sul canone degli affitti dell'alloggio assegnato a partire dal mese successivo della data di fine lavori.

~~8. La Giunta Comunale definisce per ogni annualità la percentuale di alloggi disponibili destinati alla mobilità fra assegnatari e alle assegnazioni su graduatoria.~~

Art. 16 - standard abitativi degli alloggi e deroghe

- ~~1. Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva risultante dall'ultimo aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.~~
~~L'assegnazione ai nuclei familiari aventi diritto è effettuata con provvedimento amministrativo dell'Unione, al quale consegue la stipula, ad opera dell'Ente gestore, di apposito contratto di locazione, come previsto dall'art. 26 della L.R. 24/2001 e s.m.i.. Il provvedimento di assegnazione è trasmesso all'Ente gestore del patrimonio immobiliare di ERP, anche con mezzo telematico, per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario.~~
- ~~2. L'alloggio è assegnato in base:~~
 - ~~a) alle dimensioni dell'alloggio;~~
 - ~~b) alla composizione dei vani utili;~~
 - ~~c) alla composizione numerica del nucleo;~~
 - ~~d) presenza di generazioni, età e/o sesso diversi tra i componenti il nucleo familiare;~~
 - ~~e) presenza di problematiche socio-sanitarie di alcuno dei componenti il nucleo familiare;~~

~~f) alla preferenza espressa dal medesimo, qualora possibile in base alla disponibilità degli alloggi;~~

~~3. L'ente Gestore, a cui è stata affidata la gestione del patrimonio abitativo ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, è tenuto a fornire all'Unione l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, che è comprensivo dei nuovi alloggi e degli alloggi lasciati liberi da precedenti nuclei assegnatari.~~

~~4. Per quel che riguarda le dimensioni dell'alloggio da assegnare in relazione alla numerosità del nucleo familiare richiedente, la superficie è calcolata in mq utili, esclusi balconi, terrazze e altri accessori. L'Unione in sede di assegnazione dell'alloggio/i disponibile/i deve tener conto delle seguenti tipologie di standard abitativo, pur essendo le metrature riportate indicative e non vincolanti:~~

1. L'ente Gestore, a cui è stata affidata la gestione del patrimonio abitativo ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, è tenuto a fornire all'Unione l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, che è comprensivo dei nuovi alloggi e degli alloggi lasciati liberi da precedenti nuclei assegnatari.

2. Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti nel successivo comma 4.

3. Qualora ci siano più alloggi disponibili per l'assegnazione, fatto salvo quanto indicato nel comma precedente, possono essere valutati anche altri elementi per la scelta dell'alloggio come:

- a) la composizione dei vani utili;
- b) la presenza di generazioni, età e/o sesso diversi tra i componenti il nucleo familiare;
- c) la presenza di problematiche socio-sanitarie di alcuno dei componenti il nucleo familiare;
- d) la preferenza espressa dal richiedente.

4. 1. Gli alloggi disponibili sono assegnati ai nuclei utilmente collocati in graduatoria, in base alle dimensioni dell'alloggio rapportata al numero dei componenti, secondo gli standard abitativi di seguito specificati. La superficie è calcolata in mq utili, esclusi balconi, terrazze e altri accessori.

Sono individuate le seguenti categorie di standard abitativo, come di seguito specificate:

- a) gli alloggi entro i 41,99 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 o 2 persone;
- b) gli alloggi con superficie ricompresa tra 42 mq. e i 55,99 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 persone;
- c) gli alloggi con superficie ricompresa tra 56 mq. e i 65,99 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 4 persone;
- d) gli alloggi con superficie ricompresa tra 66 mq. e i 75,99 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone;
- e) gli alloggi con superficie ricompresa tra 76 mq. e i 85,99 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone;
- f) gli alloggi con superficie ricompresa tra 86 mq. e i 95,99 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 7 persone;
- g) gli alloggi con superficie ricompresa tra 96 mq. e i 95,99 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 7 persone;
- h) gli alloggi con superficie oltre i 96 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 8 persone.
- i) per i nuclei familiari di oltre 8 persone, alla metratura di almeno 96 mq devono essere aggiunti ulteriori 10 mq. per ogni componente successivo all'ottavo.

5. Ai fini dell'individuazione dello standard abitativo dell'alloggio, si fa riferimento alla composizione del nucleo richiedente, così come descritto al seguente art. 17 comma 1 lettera A).

6. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo può, a seguito dell'istanza presentata dal nucleo richiedente, essere individuato tenendo conto di un componente in più.

~~7. Il Responsabile dell'Unione, solo a seguito dell'acquisizione del parere positivo del Comune di riferimento e del suo Ufficio Tecnico~~ Il Responsabile dell'Unione, solo a seguito dell'acquisizione del parere positivo della Commissione Tecnica Casa e avendo preventivamente acquisito il parere favorevole del nucleo familiare interessato, può assegnare alloggi in deroga agli standard abitativi stabiliti nel presente articolo, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

- a) composizione e caratteristiche degli alloggi non idonee in rapporto ai bisogni abitativi derivanti dalle condizioni socio-sanitarie del nucleo familiare interessato;
- b) assenza nel territorio comunale di alloggi di standard abitativo idonei, calcolati ai sensi del presente articolo;
- c) assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente qualora uno dei componenti sia un minore di anni 14 e sussista una situazione di particolare emergenza abitativa attestata dai servizi sociali;
- d) caratteristiche socio-sanitarie del nucleo familiare che non consentano una valida soluzione al problema abitativo, in relazione all'ubicazione dell'alloggio in zone per le quali sia attestato da un provvedimento giurisdizionale anche temporaneo, il pericolo per la sicurezza e l'incolumità del nucleo familiare assegnatario.
- e) richiesta motivata di deroga ai parametri per l'assegnazione, prodotta dai servizi sociali competenti.

8. Costituisce condizione per l'assegnazione degli alloggi E.R.P., l'estinzione della morosità pregressa nel saldo dei canoni di locazione o delle indennità di occupazione e/o degli oneri accessori in alloggi pubblici con contratti di E.R.P. o di edilizia agevolata. Per i casi in carico ai Servizi sociali la condizione può venire assolta qualora sussista progetto socio-assistenziale (vedi tabella dei punteggi allegata) e contestuale sottoscrizione di un piano di rientro da determinarsi caso per caso tenendo conto della valutazione sociale ed economica del nucleo familiare effettuata dal servizio sociale competente.

9. L'assegnazione ai nuclei familiari aventi diritto è effettuata con provvedimento amministrativo dell'Unione, al quale consegue la stipula, ad opera dell'Ente gestore, di apposito contratto di locazione, come previsto dall'art. 26 della L.R. 24/2001 e s.m.i.. Il provvedimento di assegnazione è trasmesso all'Ente gestore del patrimonio immobiliare di ERP, anche con mezzo telematico, per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario.

Art. 17 - procedimento di verifica dei requisiti e delle condizioni al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione avvia l'istruttoria per l'assegnazione degli alloggi disponibili attraverso le seguenti fasi:

A) Individuazione, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva e i criteri indicati al comma 2 del precedente art. 16, dei nuclei richiedenti idonei rispetto agli alloggi disponibili.

A tal fine per quel che riguarda la verifica della composizione del nucleo familiare richiedente, la sua numerosità può modificarsi per accrescimento naturale del nucleo a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta e situazioni equiparate di affido o adozione, per matrimonio, per unioni civili e per convivenza come previste dalla Legge 76/2016 oppure per decrescimento del nucleo a causa di decesso od abbandono di taluno dei componenti il nucleo richiedente.

Ogni altra variazione del nucleo, compresa la presenza di assistenti familiari o di terze persone con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente, viene considerata integrazione alla domanda con valorizzazione a partire dal primo aggiornamento utile della graduatoria.

Non possono altresì essere considerati come regolari componenti il nucleo familiare richiedente, gli ospiti e coloro che occupano irregolarmente l'alloggio.

B) Le verifiche di cui al comma precedente saranno svolte dall'Unione attraverso la consultazione sia dell'anagrafe comunale, sia dell'assistente sociale di riferimento (se è un

nucleo in carico al servizio sociale) sia del nucleo collocato in posizione utile. Quindi l'Unione, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere al nucleo familiare in questione documentazione aggiornata o integrativa, al fine di verificarne l'idoneità rispetto all'alloggio/i disponibile/i.

La documentazione dovrà essere presentata entro il termine indicato nella richiesta. Tale richiesta può essere consegnata direttamente all'interessato (sottoscritta dallo stesso per presa visione) oppure inviata per raccomandata A/R o notificata o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica, fatte salve oggettive necessità di differimento, adeguatamente documentate. La mancata consegna della documentazione non motivata, comporterà l'eventuale non riconoscimento dell'idoneità del nucleo rispetto agli alloggi disponibili.

C) Individuato il nucleo/o idoneo/i per l'alloggio/i disponibile/i, l'Unione richiederà all'interessato (o persona da questi delegata) - con avviso consegnato direttamente all'interessato (sottoscritto dallo stesso per presa visione) o con apposita comunicazione A/R o notifica o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica - la presentazione della documentazione utile, aggiornata o integrativa, all'accertamento dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive di cui ai precedenti art. n. 7 e n. 10 e all'eventuale esperimento del procedimento di controllo di cui all'art. n. 18, preliminare alla proposta di assegnazione dell'alloggio.

Il protocollo di tale richiesta coincide con la data di avvio del procedimento di assegnazione, nonché con la data di attivazione di tutte le attività di controllo previste al successivo art. 18. La documentazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra - fatte salve oggettive necessità di differimento, adeguatamente documentate (per la certificazione ISEE basterà presentare la DSU o comunicare la data di appuntamento per la compilazione della DSU).

2. Nel caso in cui il richiedente, o suo delegato, non presenti la documentazione di cui al precedente comma 1 lettera C)), fatti salvi i casi di forza maggiore da dimostrarsi da parte dell'interessato/i, l'Unione esclude la domanda se la documentazione richiesta riguardava la verifica di un requisito d'accesso, o non attribuisce il punteggio se la documentazione richiesta riguardava la verifica di una condizione soggettiva o oggettiva.

~~3. la Commissione di cui all'art. 12 verifica, sulla base dell'istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 eseguita dal Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che hanno determinato il punteggio dato atto che:~~

~~— i requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione e tutte le condizioni oggettive e soggettive dichiarate devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di ERP;~~

~~— qualora venga accertata la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, la domanda viene esclusa dalla graduatoria;~~

~~— in caso venga accertato la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni stesse, la Commissione procede alla rideterminazione del punteggio in precedenza attribuito;~~

~~4. Nel caso in cui contestualmente alla verifica della perdita di punti si constati anche l'esistenza di nuove condizioni non dichiarate o non presenti al momento della domanda, la Commissione ha la facoltà di:~~

~~a) attribuire d'ufficio in sede istruttoria le condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di residenza; b) attribuire la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio non cumulabili.~~

~~5) Effettuate le verifiche istruttorie di cui al comma precedente:~~

~~a) se il punteggio rimane almeno uguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria si provvede all'assegnazione dell'alloggio;~~

~~b) se il punteggio è diminuito per perdita o esclusione di alcuna delle condizioni, la domanda è collocata assieme a quelle di pari punteggio e verrà ordinata in base ai criteri di cui al precedente art. 11 comma 10.~~

~~6. Ogni decisione assunta dalla Commissione, di cui ai commi precedenti, verrà comunicata all'interessato — con apposita comunicazione A/R o notifica o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica — il quale entro venti giorni dal ricevimento della stessa può presentare ricorso in opposizione all'Unione.~~

3. Il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione verifica, sulla base dell'istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che hanno determinato il punteggio.

Tale verifica darà uno dei seguenti esiti:

a) i requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione e tutte le condizioni oggettive e soggettive dichiarate sussistono sia al momento della domanda che al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di ERP;

b) la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi; in tal caso la domanda viene esclusa dalla graduatoria;

c) la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni stesse; in tal caso il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione ridetermina il punteggio da attribuire alla domanda.

4. Nel caso in cui contestualmente alla verifica della perdita di punti si constati anche l'esistenza di nuove condizioni non dichiarate o non presenti al momento della domanda, il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione ha la facoltà di:

a) attribuire d'ufficio in sede istruttoria le condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di residenza;

b) attribuire la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio non cumulabili.

5) Effettuate le verifiche istruttorie di cui ai commi precedenti, il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione darà atto che:

a) se il punteggio rimane uguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria, il Responsabile dell'Ufficio Casa provvederà all'assegnazione dell'alloggio;

b) se il punteggio è diminuito per perdita o esclusione di alcuna delle condizioni, il Responsabile dell'Ufficio Casa darà atto che la domanda verrà collocata assieme a quelle di pari punteggio e verrà ordinata in base ai criteri di cui al precedente art. 11 comma 10.

6. Le decisioni assunte dal Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione, di cui ai precedenti commi, verranno comunicate agli interessati – con avviso consegnato direttamente agli interessati (sottoscritto dagli stessi per presa visione) o con apposita comunicazione A/R o notifica o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica – i quali entro venti giorni dal ricevimento della stessa possono presentare ricorso in opposizione all'Unione.

7. Il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti di accesso dichiarati nella domanda. Se a seguito di tali accertamenti un richiedente ha perso un requisito di accesso verrà escluso nel primo aggiornamento utile, fermo restando che l'esclusione può essere immediata nei casi indicati al comma 8 dell'art. 14;

8. Per le finalità dei commi precedenti, rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere all'Unione di svolgere le formalità e la procedura di verifica dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio nonché l'assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo le ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, l'Unione procederà comunque con l'istruttoria secondo quanto definito nel presente articolo, in base alle ultime informazioni in suo possesso.

9. La medesima persona fisica non può risultare contestualmente assegnataria di più di un alloggio di E.R.P.. Parimenti due coniugi non legalmente separati non possono risultare

contestualmente assegnatari di due alloggi di E.R.P.. Per i nuovi nuclei che vengono a formarsi fra soggetti che contraggono matrimonio in costanza di assegnazione di alloggi distinti, il nuovo nucleo è tenuto a individuare un unico alloggio di destinazione, riconsegnando libero da persone e cose all'Ente gestore l'altro alloggio.

10. Non possono essere assegnatari di un alloggio di E.R.P. gli occupanti abusivi di un alloggio di E.R.P., nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio.

Art. 18 - controlli

1. Il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.P.C.M. 159/2013 e ai sensi dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il richiedente dichiara altresì nella domanda di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

2. L'Unione in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può:

- a) chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
- b) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:

1) la completezza dei dati dichiarati;

2) la veridicità dei dati dichiarati;

3) la congruità dei dati dichiarati rispetto:

3.1) ad altre dichiarazioni rese o domande presentate;

3.2) al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare;

3.3) alla necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica del nucleo familiare;

c) provvedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

3. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i

dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Comune e l'Unione, in sede di verifica dell'assegnazione di un alloggio può comunque effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato con i dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali. L'Unione potrà attivare convenzioni con altri Enti preposti ai controlli dei dati dichiarati dai richiedenti come la Guardia di Finanza.

4. Fatti salvi i controlli di veridicità per legge ai sensi dell'art. 71 del T.U. 445/00 e dell'art. 11 comma 6 del D.P.C.M. 159/2013, possono essere sottoposte a controllo, anche con modalità a campione, le domande di accesso alla graduatoria e le Dichiarazioni Sostitutive presentate ai fini ISE/ISEE nei seguenti casi:

a) somma dei redditi ai fini ISE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013 pari a zero;

b) somma dei redditi ai fini ISE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013 inferiore al canone annuo della locazione, in assenza di morosità;

5. Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;

b) assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;

Per i nuclei familiari rientranti nella fattispecie di cui alla Tabella A) "Condizione di punteggio attribuibile d'ufficio per progetto socio-assistenziale", tali motivazioni potranno essere integrate

con relazione del competente Servizio Sociale

6. Eventuali ulteriori disposizioni normative di carattere nazionale, regionale o derivanti da atti comunali, di integrazione e/o variazione rispetto al presente articolo, troveranno diretta applicazione anche in assenza di specifica previsione regolamentare.

Art. 19 - individuazione, assegnazione, consegna degli alloggi e rinuncia

1. Effettuata la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 17, **il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione** procede, all'interno di ciascuna graduatoria comunale, all'assegnazione dell'alloggio previa, se possibile, la facoltà per gli eventuali assegnatari di visionare l'alloggio/i idoneo/i e disponibile/i per l'assegnazione, non più di tre, al fine di esprimere una preferenza. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione provvede a **consegnare un avviso all'interessato, sottoscritto dallo stesso per presa visione** o con raccomandata A/R o con notifica o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica, specificando i giorni e gli orari per poter visionare l'alloggio o gli alloggi disponibili e fissando un termine massimo di dieci giorni per l'accettazione dell'assegnazione dell'alloggio/i visionato/i.

Nel caso di assenza di comunicazione dell'eventuale assegnatario in merito alla scelta dell'alloggio, salvo motivi di forza maggiore che devono essere adeguatamente documentati dallo stesso, ~~verrà effettuata d'ufficio. In caso di non accettazione da parte dell'assegnatario, l'Unione dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.~~ **il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione** provvede all'esclusione dalla graduatoria di E.R.P. dell'interessato/i all'assegnazione per i due anni successivi. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal primo aggiornamento utile dopo i due anni di esclusione.

2. Il possibile assegnatario può rinunciare all'assegnazione motivando adeguatamente la suddetta rinuncia. Qualora la prevalenza dei gravi motivi documentati della rinuncia sia positivamente valutata **dal Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione**, eventualmente sentita la Commissione Tecnica Casa di cui al precedente art.12, il nucleo familiare richiedente rimane utilmente collocato in graduatoria consapevole che:

- a) In occasione dell'aggiornamento annuale della graduatoria il nucleo familiare rinunciatario può essere sopravanzato da nuove domande e/o domande successivamente integrate;
- b) verrà ricontattato per ulteriori proposte di assegnazione di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche, alle esigenze individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata.

3. Qualora **il Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione** non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria **per i due anni successivi. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal primo aggiornamento utile dopo i due anni di esclusione.**

4. L'Ente Gestore sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione con lettera raccomandata, qualora non sia stato possibile un reperimento più rapido, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione con il provvedimento di annullamento dell'assegnazione e con conseguente esclusione dalla graduatoria **per i due anni successivi. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal primo aggiornamento utile dopo i due anni di esclusione.**

5. L'Unione stabilisce in sessanta giorni il termine entro il quale l'assegnatario, dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, deve occupare stabilmente l'alloggio, salvo proroga concessa dall'Unione a seguito di motivata istanza o in caso di residente all'estero iscritto all'A.I.R.E. (vedi precedente art.7 lettera B). La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la revoca dell'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di revoca è pronunciata **dal Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione** con proprio

provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera consegnata direttamente all'interessato (sottoscritta dallo stesso per presa visione) o raccomandata all'interessato o notificata o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione.

6. La mancata occupazione entro il termine di cui al comma precedente, non sostenuta da giustificabili motivazioni, comportano l'esclusione dalla graduatoria e l'inibizione dalla presentazione di nuova domanda di assegnazione per due anni successivi.

7. Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato contenente il termine perentorio a presentarsi entro sette giorni, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 20 – assegnazioni in deroga per situazioni di emergenza abitativa

~~1. Al fine di fronteggiare situazioni di particolare emergenza abitativa, la Giunta dell'Unione riserva con proprio provvedimento, in deroga alla graduatoria, una quota di alloggi da definire annualmente in relazione al numero di abitazioni che, stante la disponibilità degli stessi nell'anno precedente, si prevede di avere a disposizione.~~

1. Ogni Amministrazione Comunale può annualmente riservare ed assegnare, in deroga alla graduatoria in vigore, una quota di alloggi di E.R.P., in relazione al numero di alloggi complessivamente disponibili, a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa.

2. I suddetti alloggi saranno utilizzati per la sistemazione provvisoria a favore dei nuclei familiari per i quali è stato predisposto, dai competenti servizi sociali territoriali, il progetto socio/assistenziale di cui alla allegata Tabella A) e che si trovano in una delle situazioni indicate sempre nella Tabella A) dal punto 1 al punto 6, ~~qualora la condizione stessa sia pregiudizievole per l'equilibrio del nucleo o debba avere termine, per fatto non derivante da colpa del nucleo stesso.~~

Il Progetto socio/assistenziale sopracitato deve prevedere l'inserimento del nucleo familiare oggetto dell'assegnazione d'urgenza, nella graduatoria di E.R.P. al primo aggiornamento utile.

3. Nel caso di assegnazione in deroga di cui al presente articolo l'assegnazione dell'alloggio è provvisoria e dura al massimo **tre anni**.

4. Il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio alla scadenza del periodo di cui al precedente comma 3 se:

- il nucleo ha i requisiti prescritti per l'accesso all'ERP;
- previa verifica dell'efficacia e della validità che la sistemazione derivante da assegnazione provvisoria ha avuto nei confronti del nucleo familiare interessato, in relazione al progetto socio-assistenziale previsto, al superamento parziale o totale della originaria situazione di grave disagio e/o emergenza ed in un'ottica di crescente autonomia del nucleo stesso.

5. Nel caso in cui non si proceda ai sensi del comma 4, si attiverà la procedura di rilascio.

Art. 21 - Alloggi sottratti o temporaneamente sottratti all'erp

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, della L.R. 24/2001, può sottrarre temporaneamente all'assegnazione gli alloggi non più idonei, per vetustà, inadeguatezza tipologica o per ubicazione, ad essere assegnati come residenza permanente, per inserirli con priorità in programmi di recupero e riqualificazione e può, altresì, destinare gli alloggi ERP ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.

2. Secondo quanto dispone l'art. 20, comma 7, della L.R. 24/2001, i programmi di riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica devono garantire la realizzazione di una quantità equivalente di nuovi alloggi ERP all'interno degli ambiti oggettivi del programma.

TITOLO VI – MOBILITÀ DEGLI ASSEGNATARI

Art. 22 - principi generali mobilità comunale

1. La mobilità degli assegnatari negli alloggi può essere disposta dall'Unione, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 24/2001, su richiesta dell'assegnatario o d'ufficio. La mobilità è disposta a favore di coloro che risultano essere componenti regolari del nucleo familiare assegnatario e riguarda l'intero nucleo che dovrà pertanto lasciare il precedente alloggio. ~~Come già specificato all'art. 15, la Giunta Comunale definisce la percentuale annuale di alloggi disponibili da destinare alla mobilità.~~ **La Giunta Comunale definisce annualmente quali alloggi disponibili sono da destinare alla mobilità.**

2. La mobilità degli assegnatari, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24/2001, può essere disposta:

a) su richiesta dell'assegnatario per:

- inidoneità dell'alloggio ERP occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute;
- dare soluzioni a particolari condizioni di disagio abitativo, sociale e/o sanitario;
- avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza;

b) d'ufficio, in caso di:

- sottoutilizzazione degli alloggi in relazione allo standard abitativo definito al precedente art.16;
- risolvere situazioni di conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, previa segnalazione dei servizi sociali, socio-sanitari o dell'autorità giudiziaria competente per territorio o da parte dell'Ente gestore;
- risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie, segnalate dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, in caso di accertato pericolo o danno grave per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui l'alloggio faccia parte che siano incompatibili con la presenza del nucleo nell'alloggio;
- alloggi compresi in piano vendita nel caso in cui l'assegnatario non intenda procedere all'acquisto;
- qualora intervenga la richiesta motivata di un servizio sociale territoriale in luogo dell'assegnatario non in grado di provvedere autonomamente, in caso di accertato pericolo o danno grave per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- risolvere situazioni di morosità del nucleo familiare assegnatario non in grado per gravi e documentati motivi di assolvere il pagamento del canone e/o agli oneri accessori dell'alloggio assegnato, in caso di sottoutilizzo o di costi accessori onerosi per il nucleo familiare;
- ottenere la disponibilità di un alloggio adeguato handicap, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso di certificazione handicap;
- favorire situazioni di co-housing nel rispetto dei limiti di permanenza nell'E.R.P. e di standard abitativo degli alloggi in favore di due assegnatari che si riuniscano in un unico alloggio;
- altri casi da valutarsi di volta in volta dall'Unione.

3. La mobilità è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione, ottenuto il parere favorevole del Comune interessato, nei confronti dell'assegnatario e di coloro che risultano essere componenti regolari del nucleo familiare. L'intero nucleo dovrà pertanto lasciare il precedente alloggio.

4. Le persone in ospitalità e coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27, comma 3 L.R. 24/2001 (coabitazione finalizzata all'ampliamento) non

possono essere considerati al fine della definizione dello standard abitativo dell'alloggio finalizzato alla mobilità. In sede di mobilità dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio di destinazione, della eventuale presenza delle persone con finalità assistenziali di taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente di cui al precedente art. 6 comma 4

5. In caso di accettazione della mobilità proposta, l'assegnatario si impegna a:

- lasciare l'alloggio attualmente occupato, libero e vuoto da persone e cose, entro 60 giorni dalla data di consegna del nuovo alloggio; se l'alloggio non è liberato, in assenza di particolari condizioni documentate che giustifichino il differimento, si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e s.m.i.;
- ad occupare, nello stesso termine il nuovo alloggio per il quale si farà luogo alla stipulazione del contratto di locazione ed alla determinazione del canone di locazione, secondo le condizioni previste dalle normative vigenti.
- al pagamento del canone di locazione sia dell'alloggio nuovo che di quello di provenienza, dal mese successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto e per tutto il periodo di possesso dei due alloggi.

6. Gli alloggi destinati alla mobilità, qualora non siano accettati dai nuclei familiari in graduatoria, sono ridestinati alle assegnazioni.

Art. 23 - mobilità richiesta dall'assegnatario

1. Possono presentare domanda di mobilità coloro **che da almeno quattro anni sono assegnatari di alloggi ERP** e che:

a) risultino in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle altre spese accessorie e con l'adempimento di tutti gli altri obblighi contrattuali; in caso di morosità la mobilità può essere comunque concessa se il nucleo è seguito dai servizi sociali competenti ed esiste un progetto di uscita dall'emergenza sociale. Tale condizione deve sussistere anche in sede di assegnazione dell'alloggio in mobilità;

b) siano in possesso di tutti i requisiti previsti per il mantenimento dell'assegnazione e non si trovino in area di decadenza dall'assegnazione. Tale condizione deve sussistere anche in sede di assegnazione dell'alloggio in mobilità;

c) non siano in regime di assegnazione provvisoria;

d) non abbiano ottenuto altra mobilità su richiesta negli ultimi 8 anni.

~~E' possibile presentare domanda di mobilità prima del termine dei 4 anni qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:~~ **E' possibile presentare domanda di mobilità prima del termine dei quattro anni di assegnazione o degli otto dalla precedente mobilità (vedi precedente lettera d)),** qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:

- situazioni di sottoutilizzo;
- la nascita, l'adozione e/o l'affidamento, o la presenza nel nucleo familiare, di uno o più minori che comportano una situazione di sovraffollamento dell'alloggio in relazione ai criteri di standard abitativo come determinati dal presente regolamento;
- condizioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave, non autosufficienza e/o patologie gravi e documentate, non sussistenti al momento dell'assegnazione, che in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti;
- fatti criminosi o pericolo di eventi criminosi a danno dei componenti il nucleo familiare in relazione alla loro presenza nell'alloggio assegnato e/o nell'immobile in cui si trova l'alloggio.

2. Nei casi di mobilità richiesta dall'assegnatario, la domanda, redatta su apposito modulo a tal fine predisposto dall'Unione, deve contenere obbligatoriamente:

a) le motivazioni per le quali si richiede la mobilità indicate al comma 2 del precedente articolo;

b) l'indicazione della zona nel quale il richiedente esprime la volontà di trasferirsi o, in alternativa, l'opzione di non precisare alcuna indicazione in merito;
corredate dalla eventuale documentazione occorrente a comprovare le motivazioni stesse e le condizioni che si intende far valere.

3. Viene istituita un'apposita graduatoria aperta, aggiornata annualmente, nella quale sono collocate le domande dei richiedenti in base ai punteggi attribuiti secondo i criteri definiti nell'allegata tabella B) al presente regolamento.

Le condizioni che danno punteggio e che sono riportate nell'allegata Tabella B) al presente regolamento, devono sussistere alla data di presentazione della domanda oppure di aggiornamento della medesima e al momento della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione per mobilità. Per questo l'Unione può richiedere sia al momento di presentazione della domanda o di aggiornamento della stessa o durante il procedimento di ammissione al cambio alloggio, integrazione alla documentazione probatoria presentata dall'assegnatario.

4. Ai fini della formazione della prima graduatoria di mobilità, l'Unione emana apposito avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini.

L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web dell'Unione e del Comune/i interessato/i. La prima graduatoria è approvata, con provvedimento dell'Unione, entro sessanta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva.

La presentazione, l'istruttoria e l'aggiornamento della graduatoria hanno periodicità annuale e di norma avvengono **in concomitanza dell'aggiornamento della graduatoria generale di cui al precedente art. 14** ~~nel mese dicembre di ogni anno.~~ Le domande ad integrazione delle domande già presentate e le nuove domande per l'aggiornamento della graduatoria, possono essere presentate **nel medesimo periodo di aggiornamento definito per la graduatoria generale** ~~nel mese di novembre di ogni anno.~~ Gli aggiornamenti ed integrazioni della graduatoria sono approvati, con provvedimento del **Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione**, entro trenta giorni dal termine per la ricezione delle domande. Le graduatorie, sia la prima che le seguenti, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente, sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Unione e del/i Comune/i interessati.

La pubblicazione all'Albo Pretorio come sopra specificato, costituisce formale comunicazione, cioè ha valore di notifica, dell'esito della domanda presentata. L'Unione provvederà a dare comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante i mezzi ritenuti più idonei per assicurare una puntuale e capillare informazione. Se tra un aggiornamento e quello successivo non vengono presentate domande di alcun genere, ossia ad integrazione delle domande già presentate o delle nuove domande, l'aggiornamento della graduatoria non viene eseguito.

5. La mobilità è attivata seguendo l'ordine di graduatoria ed esclusivamente in relazione alle condizioni specificate dal richiedente nella domanda, ai sensi dei precedenti commi. Non sono proposti per la mobilità al richiedente alloggi diversi per ubicazione da quelli richiesti nella domanda, in ragione delle condizioni evidenziate nella domanda medesima. In particolare le indicazioni di localizzazione dell'alloggio, eventualmente fatte dai richiedenti, sono ritenute vincolanti.

6. Al fine di provvedere all'attivazione del procedimento di mobilità gli aventi diritto sono convocati **con comunicazione consegnata direttamente all'interessato (sottoscritta dallo stesso per presa visione)** o con raccomandata A/R o con notifica. La data di protocollazione di detta comunicazione corrisponde alla data di avvio del procedimento. Il rifiuto non motivato a presentarsi nel termine indicato nella raccomandata A/R sopraindicata, comporta altresì **l'esclusione dalla graduatoria di mobilità per i due anni successivi. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal primo aggiornamento utile dopo i due anni di esclusione.** ~~e l'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal terzo aggiornamento della graduatoria dalla data di esclusione.~~

E' cura e responsabilità del richiedente comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza o del recapito telefonico indicati sulla domanda di inserimento nella graduatoria di mobilità.

7. Per la mobilità sono proposti agli assegnatari uno o più alloggi fino a un massimo di tre alloggi. Il procedimento di assegnazione per mobilità si conclude entro sessanta giorni dall'attivazione con provvedimento amministrativo dell'Unione nei confronti dell'assegnatario e di coloro che risultano essere componenti regolari del nucleo familiare.

8. La stipula del contratto di locazione, effettuata ai sensi della vigente normativa regionale, deve avvenire entro 60 giorni dal provvedimento amministrativo di assegnazione. Si provvede anche alla compensazione dei depositi cauzionali in capo all'assegnatario relativamente al contratto di locazione dell'alloggio rilasciato e al contratto di locazione dell'alloggio di destinazione.

9. L'Ufficio Casa può individuare assegnatari in graduatoria, per i quali, in ragione delle motivazioni presentate, è possibile autorizzare un cambio alloggio contestuale in favore di due assegnatari, a condizione che i costi di ripristino e manutenzione degli alloggi realizzati da parte dell'Ente gestore rimangano a carico dei rispettivi assegnatari.

10. L'Unione può emanare provvedimenti di mobilità di assegnatari in deroga agli standard abitativi stabiliti all'art.16 comma 4 in relazione agli elementi previsti all'art. 16 comma 7 del presente regolamento.

11. La rinuncia non motivata dell'assegnatario all'alloggio proposto nel rispetto della vigente disciplina regionale e regolamentare, comporta l'esclusione dalla graduatoria di mobilità **per i due anni successivi. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal primo aggiornamento utile dopo i due anni di esclusione.** ~~L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal terzo aggiornamento della graduatoria dalla data di esclusione.~~

12. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva di mobilità possono rinunciare all'alloggio proposto adducendo gravi e documentati motivi che verranno valutati dall'Unione con parere facoltativo della Commissione di cui al precedente art. 12. In quest'ultimo caso, qualora la valutazione dell'Unione dei motivi adottati per motivare la rinuncia sia positiva, il nucleo familiare richiedente rimane utilmente collocato in graduatoria consapevole che verrà ricontattato per ulteriori proposte di mobilità di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche alle esigenze individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata.

Art. 24 - gestione della graduatoria di mobilità'

1. L'Unione provvede alla raccolta e verifica delle domande, alla formazione ed aggiornamento annuale della graduatoria.

2. Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio, attribuito sulla base delle condizioni indicate in domanda e verificate. Per gli aggiornamenti della graduatoria sono introdotti i seguenti criteri di graduazione:

- a. le nuove domande e quelle integrate, sono collocate in coda a quelle della medesima classe di punteggio già graduate in sede di formazione della precedente graduatoria;
- b. le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. assumendo priorità il valore I.S.E.E. più basso;
- c. qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate tenendo conto della data di presentazione della domanda; a pari data di presentazione della domanda si procede mediante sorteggio.

Art. 25 - mobilità' disposta d'ufficio

1. Nel rispetto della vigente disciplina regionale la mobilità può essere attivata d'ufficio per:

a) eliminare condizioni di grave sottoutilizzo degli alloggi in relazione allo standard abitativo previsto dal presente regolamento.

b) esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato;

- c) esigenze di ristrutturazione dell'edificio di cui l'alloggio faccia parte;
- d) alloggi compresi in piano vendita nel caso in cui l'assegnatario non intenda procedere all'acquisto;
- e) risolvere situazioni di grave conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, previa segnalazione documentata dei servizi sociali, socio-sanitari o dell'autorità giudiziaria competente per territorio o da parte dell'Ente gestore;
- f) risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie, segnalate dai servizi sociali e sociosanitari territoriali, in caso di accertato pericolo o danno grave per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- g) risolvere situazioni di morosità del nucleo familiare assegnatario non in grado per gravi e documentati motivi di assolvere il pagamento del canone e/o agli oneri accessori dell'alloggio assegnato, in caso di sottoutilizzo o di costi accessori onerosi per il nucleo familiare;
- h) qualora intervenga la richiesta motivata di un servizio sociale territoriale in luogo dell'assegnatario non in grado di provvedere autonomamente, in caso di accertato pericolo o danno grave per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- i) ottenere la disponibilità di un alloggio adeguato handicap, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso di certificazione handicap;
- l) favorire situazioni di co-housing nel rispetto dei limiti di permanenza nell'E.R.P. e di standard abitativo degli alloggi in favore di due assegnatari che si riuniscano in un unico alloggio e che ne facciano esplicita richiesta al competente Ente gestore;
- m) altri casi da valutarsi di volta in volta dall'Unione.

2. La mobilità d'ufficio è disposta con provvedimento amministrativo e il procedimento si conclude entro sessanta giorni dall'attivazione con comunicazione all'assegnatario della necessità e/o opportunità di effettuare la suddetta mobilità.

3. In caso di mobilità d'ufficio è assicurato, compatibilmente alle risorse disponibili, il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio o in edifici di E.R.P. limitrofi a quello occupato, con scelta fra quelli destinati alla mobilità disponibili al momento della proposta di mobilità ovvero situati in una zona indicata dall'assegnatario sulla base della disponibilità del momento. Le modalità di gestione di queste mobilità avverranno, per quanto possibile, in accordo con i nuclei interessati. In caso di impossibilità a garantire le condizioni di cui al presente comma, l'Unione è comunque legittimata a proporre mobilità in qualsiasi alloggio del territorio comunale idoneo nei termini del precedente art.16.

4. Qualora l'assegnatario rifiuti la mobilità d'ufficio nei casi di cui alle sopraindicate lett. a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del precedente comma 1, si procede come di seguito indicato:

a) in caso di primo rifiuto non giustificato da gravi motivi viene applicato il canone di locazione, **maggiorato del 20%, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della medesima legge regionale;**

b) al secondo rifiuto l'assegnatario viene dichiarato decaduto.

Il presente comma non si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da persone ultrasessantenni.

5. Nel caso di mobilità disposta d'ufficio per esigenze di ristrutturazione dell'immobile o in caso di vendita dell'alloggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d) del comma 1, l'Unione assicura il

trasferimento in altro alloggio di ERP situato nell'ambito del Comune di residenza, proponendo al nucleo soluzioni adeguate in relazione agli alloggi in quel momento disponibili.

In caso di rifiuto sulle proposte effettuate e i tempi di ristrutturazione e vendita debbano essere rispettati, si procede d'ufficio alla individuazione dell'alloggio.

Sempre nel caso di mobilità disposta d'ufficio per esigenze di ristrutturazione dell'immobile di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, l'Unione:

- presta formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori;
- presta garanzia sulla possibilità per l'assegnatario, su sua richiesta, di rientrare nell'alloggio a conclusione dei lavori;
- provvede alle spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario.

6. Fatta eccezione per la casistica di cui al precedente comma 5, per i nuclei familiari in grave situazione economica in possesso di valore ISEE inferiore al 50% del limite di accesso all'ERP, in caso di mobilità d'ufficio, vengono assicurate le spese di trasloco nei limiti delle disponibilità economiche per tali finalità destinate.

Il Comune può incentivare mobilità di due assegnatari verso un unico alloggio per finalità di cohousing nel rispetto dei limiti di permanenza nell'E.R.P. e di standard abitativo degli alloggi.

Art. 26 - mobilità' sovra-comunale degli assegnatari

1. La mobilità intercomunale fra assegnatari di alloggi di E.R.P. è attuata secondo le modalità applicative disposto dal Tavolo di concertazione metropolitano ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera c) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 - norma finale - entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. Eventuali ulteriori disposizioni normative di carattere nazionale o regionale, approvate in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, troveranno diretta applicazione anche in assenza di specifica previsione regolamentare.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 43 del 28.11.2016.

TABELLA A)

PUNTEGGI RELATIVI A CONDIZIONI OGGETTIVE, CONDIZIONI SOGGETTIVE E CONDIZIONI D'UFFICIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO ALL'ERP

CONDIZIONI OGGETTIVE

Si intendono per tali le situazioni relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente.

1 - Disagio abitativo - Tale situazione si verifica, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussistono una delle seguenti condizioni:

a) il nucleo familiare richiedente dimora con residenza anagrafica in spazi procurati a titolo precario dai servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie.

La sistemazione si intende precaria nei seguenti casi:

- ospitalità in comunità, casa famiglia, istituti madre bambino o per adulti, ovvero presso parrocchie o organismi non lucrativi di utilità sociale; **punti 10**

- alloggio offerto in comodato gratuito **punti 8**

- contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a diciotto mesi; **punti 8**

- contratto di locazione mediante concessioni provvisorie di alloggi pubblici comunali, in regola o in corso di regolarizzazione con il pagamento di canoni ed oneri, fatte salve specifiche motivazioni in deroga per i nuclei seguiti dai servizi sociali ed attestate dal progetto socio-assistenziale; **punti 12**

- posto letto in struttura di bassa soglia o dormitorio **punti 10**

- Posto letto in abitazione; **punti 8**

- sistemazione precaria e transitoria in complessi residenziali, strutture alberghiere o analoghe, realizzata anche mediante intervento di enti con finalità di utilità sociale, con accordo e/o contributo dei servizi sociali; **punti 14**

- condizione di coabitazione con altro nucleo familiare, realizzata tramite accordo e nell'ambito del progetto socio-assistenziale. **punti 12**

b) di "senza tetto", dimostrabile anche con la residenza anagrafica presso la "casa comunale" o "via di comodo"; **punti 14**

Per entrambe le condizioni a) e b) deve sussistere un progetto socio-assistenziale dei servizi sociali competenti, di cui al successivo punto "Condizione di punteggio attribuibile d'ufficio per progetto socio-assistenziale".

La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta per il verificarsi della condizione, qualora il titolare della gestione della struttura ospitante, ovvero il competente servizio sociale, attestino contestualmente la situazione assistenziale del nucleo familiare e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

La presente condizione non è assoggettata a termine di decadenza e deve essere confermata con la presenza del progetto socio-assistenziale dei servizi sociali, di cui al successivo punto "Condizione di punteggio attribuibile d'ufficio per progetto socio-assistenziale"

2 - Alloggio improprio - Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, esistente da almeno **dodici mesi** alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche.

Sono individuati quali alloggi impropri:

a) gli spazi appartenenti alle categorie catastali B/6, B/7, B/8, e tutti quelli appartenenti alle categorie C, D, E, (eccetto quelle sotto indicate) ad eccezione delle unità immobiliari per le quali sia stato regolarmente autorizzato dal competente servizio comunale, ed effettivamente realizzato, un cambio di destinazione in uso abitativo, anche se non ancora catastalmente regolarizzato. **punti 7**

In particolare sono considerati impropri:

1) magazzini e laboratori; **punti 8**

2) autorimesse, box; **punti 7**

3) cantine e soffitte; **punti 8**

- 4) uffici, negozi e botteghe
- 5) camper e roulotte
- 6) case mobili o bungalow.

punti 6
punti 8
punti 5

Al fine del riconoscimento della condizione si fa riferimento alla categoria catastale risultante al catasto a prescindere dalla destinazione d'uso individuata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio in sede di presentazione della domanda viene dichiarata in via sostitutiva dal richiedente nonchè confermata dalle risultanze anagrafiche. In sede di assegnazione la presente condizione viene verificata d'ufficio, anche mediante controlli effettuati da parte della Polizia Municipale o da parte del servizio sociale di riferimento. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione.

3 - Alloggio inidoneo

Situazione di alloggio inidoneo, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione sussista la residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più i componenti il nucleo familiare in condizione certificata di invalidità, handicap e non autosufficienza, con problemi di mobilità documentati da idonea certificazione che metta in relazione le limitazioni conseguenti alla patologia e/o invalidità/handicap con la situazione abitativa, limitatamente al caso di persone dimoranti:

- a) in alloggi non al piano terra ubicati in immobili privi di ascensore e/o di servo scala; **punti 5**
- b) in alloggi conformati su due piani. **punti 3**

4 - Sfratto.

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato per:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;
- b) provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo. Nel caso di alloggi pubblici per i quali è stato stipulato un contratto di edilizia residenziale pubblica, il provvedimento di rilascio nei confronti degli occupanti senza titolo viene riconosciuto come condizione di punteggio solo nei casi di mancata conclusione del relativo procedimento per decesso o abbandono dell'alloggio dell'assegnatario. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario, in condizioni di divieto o di occupazione senza titolo ottenuta mediante effrazione.
- c) verbale di conciliazione giudiziaria;
- d) ordinanza di sgombero;
- e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale;
- f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio;
- g) provvedimento di liberazione di immobili e pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 codice di procedura civile;
- h) provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio ERP ottenuto a seguito di assegnazione provvisoria a cui non abbia seguito assegnazione definitiva;
- i) provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio in residenza protetta o alloggio pubblico in concessione provvisoria, qualora in assenza di inadempienza contrattuale siano venuti meno i presupposti di permanenza;
- j) provvedimento di rilascio dell'alloggio di servizio messo a disposizione nell'ambito di contratto di lavoro e/o prestazione d'opera, emesso a seguito di interruzione del rapporto di lavoro cessato non per colpa o inadempimento, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata di almeno due anni.

Il punteggio è attribuito in base al termine indicato nell'ultimo provvedimento giurisdizionale o di differimento normativo al momento della presentazione della domanda ed è differenziato in relazione alla vicinanza della data di scadenza dell'inizio del procedimento di esecuzione;

- entro 6 mesi
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

punti 12
punti 8
punti 6

In sede di verifica della condizione per l'assegnazione, i termini, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono calcolati dalla data della richiesta di produzione dei documenti comprovanti le condizioni di punteggio.

Il punteggio è assegnato ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa, a seguito di decesso dell'intestatario del contratto o separazione legale dei coniugi e residenti nell'alloggio oggetto di sfratto antecedentemente il provvedimento giurisdizionale di convalida.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale salvo che non si tratti di soggetti per i quali esista un progetto socio-assistenziale dei servizi sociali, di cui al successivo punto "Condizione di punteggio attribuibile d'ufficio per progetto socio-assistenziale".

5 - Sfratto per morosità.

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto convalidato dall'autorità giudiziaria competente, ottenuto per morosità determinata da cause sopravvenute alla stipulazione del contratto, consistenti in:

- a) decesso di un componente del nucleo familiare;
- b) omologazione di separazione legale e conseguente venir meno della convivenza tra i coniugi. Al fine del riconoscimento della condizione, l'eventuale assegno per alimenti corrisposto a favore del coniuge richiedente e/o dei figli conviventi viene sommato al reddito percepito dal nucleo;
- c) sopravvenuto stato di disoccupazione derivante da licenziamento o termine del contratto a tempo determinato, riduzione dell'orario di lavoro e/o di fruizione di ammortizzatori sociali, in capo ad un componente del nucleo familiare;
- d) infortunio o malattia prolungata, o invalidità che determinino una riduzione della capacità lavorativa;
- e) cause di carattere sociale e/o assistenziale per le quali il nucleo familiare richiedente è in carico ai servizi sociali competenti e sono comprovate da una dettagliata relazione dell'assistente sociale (in tal caso il nucleo richiedente può essere in carico ai servizi sociali competenti anche prima della sottoscrizione del contratto).

Il richiedente deve presentare idonea documentazione e/o la relazione dell'assistente sociale comprovante tale condizione. **Punti 10**

6 - Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto e condizioni equiparate.

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio o spazi procurati a titolo precario a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e/o condizioni equiparate di cui al precedente punto 5, eseguito negli ultimi cinque anni;
- b) Sfratto per morosità, eseguito negli ultimi 5 anni, determinato da una o più delle cause già indicate al punto 5. In mancanza di documentazione adeguata a comprovare tale dichiarazione, questa condizione non sarà riconosciuta.
- c) abbandono di alloggio a seguito di calamità;
- d) imminente pericolo riconosciuto con ordinanza dall'Autorità competente.

La condizione è attribuita e differenziata nella misura del punteggio qualora il nucleo si trovi in:

- 1) alloggio presso terzi in situazione di ospitalità; **punti 12**
- 2) alloggio presso terzi titolari di contratto di locazione sottoposti a procedimento di sfratto in fase esecutiva; **punti 14**
- 3) alloggio o struttura analoga con contratto di locazione secondo la vigente normativa non superiore a diciotto mesi o con concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune nel cui ambito è presentata la domanda; **punti 14**
- 4) Contratto di locazione o ospitalità, anche di fatto, in struttura residenziale, alberghiera o analoga, mantenuto mediante contributo dei servizi sociali; **punti 14**
- 5) in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e

parrocchie.

punti 12

6) alloggio in comodato gratuito, in assenza di legame di parentela o affinità con il proprietario, con residenza da almeno un anno e da meno di tre anni.

punti 10

La presente condizione deve essere confermata da attestazione del competente servizio sociale.

Per l'attribuzione del punteggio occorre che i componenti il nucleo familiare richiedente non siano titolari al 100% di diritti reali su alloggi di qualunque quota e rendita catastale sul territorio nazionale.

La precarietà perdura anche in presenza di modifiche di residenza, a condizione che il richiedente non abbia stipulato contratti di locazione di durata superiore a diciotto mesi.

La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza. Nel caso sia stipulato un contratto di locazione non superiore a diciotto mesi, nel medesimo alloggio oggetto di rilascio, la verifica della permanenza della sistemazione precaria decorre dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza e viene riconosciuta solo in presenza del provvedimento che comprovi la sussistenza della condizione o di verbale di esecuzione dello sfratto eseguito o in presenza di atto di precetto notificato (o comunque di documentazione dimostrante la necessità di abbandonare il precedente alloggio e di documentazione dimostrante l'attuale situazione abitativa).

7 - Valore della Situazione Economica Equivalente.

Nucleo familiare richiedente con situazione economica I.S.E.E. calcolata ai sensi della vigente normativa ISEE non superiore rispettivamente al 50% del limite previsto per l'accesso all'E.R.P..

Il punteggio è riconosciuto in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:

-inferiore o uguale al 30% del limite per l'accesso

punti 10

-compreso tra il 30,01% ed il 40% del limite per l'accesso

punti 8

-compreso tra il 40,01% e il 50% del limite per l'accesso

punti 6

Il punteggio relativo a tale condizione non viene riconosciuto in presenza di valore ISE pari a zero. Fanno eccezione i casi in cui:

- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF;

- il nucleo richiedente sia costituito da soli ultra sessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia

determinato comunque da sola pensione;

- il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati facenti parte della rete parentale o amicale, e ciò risulta da una specifica relazione dei servizi sociali.

8 - Incidenza del canone sul valore I.S.E..

Richiedente o componente del nucleo familiare, titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA che risieda in un alloggio o in uno spazio, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida:

a) in misura pari o superiore al 40,01% e fino al 60% del valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;

punti 6

b) in misura pari o superiore al 60,01% e fino al 80% del valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;

punti 8

c) in misura pari o superiore al 80,01% del valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

punti 10

Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione. Il punteggio è attribuito, in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione, sulla base della dichiarazione sulla situazione economica I.S.E.E. e con documentazione che comprovi il saldo del canone di locazione del mese antecedente la data di presentazione della domanda o la data di attivazione della verifica per l'assegnazione.

Il punteggio non viene riconosciuto qualora sussista provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità per inadempimento nel saldo dei canoni del contratto di locazione, a meno che non venga dimostrato il saldo di tutti i canoni di locazione della morosità contestata e di tutti i canoni oggetto del contratto fino al saldo del canone di locazione del mese

antecedente la data di presentazione della domanda o la data di attivazione della verifica per l'assegnazione.

Il punteggio relativo a tale condizione non viene riconosciuto in presenza di valore ISE pari a zero. Fanno eccezione i casi in cui:

- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF;
- il nucleo richiedente sia costituito da soli ultra sessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;
- il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati facenti parte della rete parentale o amicale, e ciò risulta da una specifica relazione dei servizi sociali.

9 - Distanza dal capoluogo di residenza al Comune di sede lavorativa

Richiedente in condizioni di mobilità quotidiana nell'ambito della settimana lavorativa, con distanza fra il Comune di residenza e il Comune nel cui ambito territoriale è presentata la domanda e nel quale svolge l'attività lavorativa, calcolata sulla base del percorso stradale più celere dall'indirizzo di residenza all'indirizzo della sede di attività lavorativa prevalente:

- a) da Km. 25 fino a Km. 40; **punti 2**
- b) di oltre Km. 40 fino a Km. 70; **punti 3**
- c) di oltre Km. 70. **punti 4**

Qualora la distanza sia superiore a Km 70 in sede di domanda il richiedente deve produrre documentazione atta a dimostrare la mobilità con pendolarità quotidiana tra il comune di residenza e il Comune nel cui ambito territoriale è presentata la domanda e nel quale svolge l'attività lavorativa.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

Si intendono per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente che sono:

10. Coppia di giovane età anagrafica

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da coniugi e/o conviventi more uxorio in cui entrambi abbiano meno di 40 anni e che la somma dell'età anagrafica di entrambi non superi settantacinque anni, che abbiano almeno un figlio a carico fiscale. Il punteggio è aumentato per ogni figlio a carico fiscale oltre al primo in misura direttamente proporzionale al loro numero.

La condizione di giovane coppia è riconosciuta anche qualora solo uno dei due componenti sia genitore naturale del figlio a carico. Ai fini del riconoscimento del punteggio non possono invece far parte del nucleo familiare altri componenti.

- Coppia di giovane età anagrafica con almeno un figlio a carico **punti 5**
- Per ogni figlio a carico fiscale, oltre il primo, il punteggio viene aumentato di **punti 1**

11. Genitore convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale.

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da un genitore e dal/i proprio/i figlio/i a carico fiscale.

al fine del riconoscimento della condizione, vengono equiparate le seguenti situazioni:

- affido giurisdizionale di minore a carico fiscale;
- ascendente convivente con discendente a carico fiscale;
- adulto esercitante la responsabilità genitoriale nei confronti di minore convivente a carico fiscale.

Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore, purché i terzi siano a carico fiscale del genitore o dell'adulto richiedente.

E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diverse da parenti e affini. Sono fatte salve le situazioni di separazione o allontanamento pronunciate con provvedimento giurisdizionale nei confronti di coniugi o di genitori conviventi.

La condizione viene riconosciuta anche in caso di residenza esclusiva con terze persone nei confronti delle quali il nucleo richiedente presti assistenza, qualora non legate da vincoli di parentela e affinità, purché sussista regolare contratto di lavoro. La condizione è parimente riconosciuta in caso di coabitazione anagrafica con altri nuclei nel caso in cui al precedente punto. 6 nr. 4 ("spazi procurati a titolo precario dai servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie.").

In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

il punteggio è differenziato qualora il genitore abbia:

- a) un figlio a carico fiscale;
- b) due figli a carico fiscale;
- c) tre o più figli a carico fiscale.

punti 6
punti 8
punti 10

La condizione è riconosciuta esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, verificato anche d'ufficio dagli estratti di nascita;
- b) provvedimenti giurisdizionali di affido esclusivo del figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente;
- c) abbandono del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo richiedente, confermato dalle risultanze anagrafiche;
- d) decesso dell'altro genitore.

12. Nucleo familiare composto da una sola persona - risultante anagraficamente da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda - Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da una sola persona.

Il punteggio è aumentato nel caso di persona ultra-sessantacinquenne, ultrasettantenne, ultra settantacinquenne

- Età minore di 65 anni
- Età uguale o maggiore di 65 anni
- Età uguale o maggiore di 70 anni
- Età uguale o maggiore di 75 anni

punti 2
punti 3
punti 4
punti 5

13. nucleo familiare pluricomponente.

nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da almeno cinque persone di cui almeno due adulti. il punteggio è differenziato qualora il nucleo sia composto da:

- a) 5 persone;
- b) 6 persone;
- c) 7 persone e oltre.

punti 4
punti 5
punti 6

il punteggio è aumentato qualora nel nucleo familiare siano presenti figli a carico fiscale, in misura direttamente proporzionale al loro numero.

14. Condizione anziana.

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, è valutata quale condizione di punteggio,

In caso di nucleo composto da una sola persona, si riconosce il punteggio più favorevole tra tale condizione e quella del paragrafo 12. Le condizioni 12 e 14 non sono cumulabili.

Si intende verificata la presenza della condizione dell'età anziana, qualora alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, nel nucleo richiedente sia presente almeno una persona di età superiore a 65 anni.

Il punteggio è differenziato a seconda della presenza di persone ultra-sessantacinquenni, ultrasettantenni, ultra-settantacinquenni, valutando l'età della persona più anziana.

Il punteggio è ulteriormente aumentato nel caso in cui il nucleo richiedente sia composto esclusivamente da persone anziane.

Presenza di almeno una persona di età compresa tra i 65 e i 69 anni compiuti	punti 3
Presenza di almeno una persona di età compresa tra i 70 e i 74 anni compiuti	punti 5
Presenza di almeno una persona di oltre 75 anni compiuti	punti 6
Punteggio aggiuntivo: il nucleo richiedente è composto esclusivamente da persone anziane	punti 3

15. Condizione di invalidità, handicap, non autosufficienza e malattia grave.

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione.

Il punteggio è differenziato a seconda della gravità della condizione con certificazione acquisita. In sede di assegnazione la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità. Nel caso la data di revisione della certificazione sia intervenuta e l'interessato sia stato sottoposto a visita senza avere ottenuto l'esito da parte della asl competente, il procedimento di assegnazione viene sospeso fino a comunicazione relativa all'esito della visita di revisione della certificazione. Pertanto sono considerate le condizioni di punteggio:

a) gravità elevata:

1) persone anziane ultra-sessantacinquenni, certificate non autosufficienti secondo la vigente normativa regionale in materia di tutela di anziani non autosufficienti con punteggio b.i.n.a. eguale o superiore a punti 360;

punti 10

2) persone con invalidità certificata pari al 90% o certificato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque attività lavorativa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

punti 10

3) persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

punti 10

4) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute o minore ipoacustico, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni vigenti;

punti 10

b) gravità media:

1) persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

punti 8

2) persone con invalidità certificata superiore al 66% e fino al 89,99% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

punti 8

3) persone anziane ultra-sessantacinquenni, certificate non autosufficienti secondo la vigente normativa regionale in materia di tutela di anziani non autosufficienti, con punteggio b.i.n.a. inferiore a punti 360.

punti 8

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media ai sensi delle lettere del comma precedente il punteggio attribuito è computato per intero per il primo componente certificato, al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% del punteggio per il terzo e successivi componenti certificati.

Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili fra loro se riferite alla stessa persona.

In domanda il richiedente specifica, sulla base della certificazione acquisita, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap è correlata una limitazione grave alla capacità deambulatoria.

La presente condizione di punteggio può essere indicata in domanda anche in assenza del relativo certificato, qualora sia già stata presentata istanza di invalidità ed effettuata la visita

medica alla presenza della competente commissione sanitaria, ed il certificato di invalidità sia inoltrato entro il termine di presentazione dei ricorsi.

16. Condizione di coabitazione.

La condizione di coabitazione con terze persone, esistente da almeno due anni ed accertata dalle risultanze anagrafiche, che deve esistere alla data della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, si verifica quando il nucleo familiare richiedente:

- 1) coabita in uno stesso alloggio con terzi non legati da vincoli di parentela, in situazione di ospitalità;
- 2) coabita in uno stesso alloggio con contratto cointestato;
- 3) coabita in uno stesso alloggio con terzi legati da vincoli di parentela, in situazione di ospitalità;
- 4) coppia di giovane età anagrafica, come definita al precedente punto 10, coabitante con nucleo di origine.

A tale condizione sono assegnati **punti 3**

17. Anzianità di residenza.

Almeno un componente del nucleo familiare richiedente risiede nel Comune dove ha fatto la domanda, senza interruzione:

- da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda **punti 2**
- da almeno 14 anni alla data di presentazione della domanda **punti 3**
- da almeno 18 anni alla data di presentazione della domanda **punti 4**
- da almeno 22 anni alla data di presentazione della domanda **punti 5**
- da almeno 26 anni alla data di presentazione della domanda **punti 6**
- da almeno 30 anni alla data di presentazione della domanda **punti 7**

18. ANZIANITÀ DI ATTIVITÀ LAVORATIVA.

L'anzianità dell'attività lavorativa nel comune dove viene presentata la domanda, viene riconosciuta quando è svolta senza interruzioni da almeno un componente del nucleo familiare:

- a) da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda **punti 2**
- b) da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda **punti 3**

In deroga a quanto sopra indicato, è concessa una interruzione dell'attività lavorativa non superiore a trenta giorni in caso di variazione dell'attività lavorativa.

19. CONDIZIONE DI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE D'UFFICIO PER PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE

1. In presenza di nucleo familiare per il quale è in corso un progetto socio-assistenziale dei Servizi Sociali può essere attribuito esclusivamente d'ufficio un ulteriore punteggio.

Affinché tale condizione sussista è indispensabile:

- a) l'accesso al servizio;
- b) la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, intendendo per tale la situazione nella quale il nucleo familiare abbia avuto accesso al Servizio Sociale, ha presentato domande e/o rappresentato bisogni socio-assistenziali, per i quali si rende necessario da parte dell'Assistente sociale, a causa della non autonomia dell'utente, l'effettuazione di una istruttoria più o meno complessa; a tal fine saranno utilizzati gli strumenti tecnici professionali propri, con relativa definizione del procedimento in senso positivo per il richiedente e apertura di una cartella utente. Ciò esclude pertanto la presa in carico quale attività di mero segretariato sociale con erogazione di informazioni e/o orientamento dell'utenza;
- c) l'anamnesi sociale della situazione socio-sanitaria ed economica del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale;
- d) l'individuazione di una o più risorse disponibili da impiegare da parte del Servizio Sociale in favore del nucleo familiare al fine di perseguire l'autonomia sociale ed economica mediante l'elaborazione di un Piano Assistenziale Individualizzato;
- e) la condivisione, adesione e collaborazione da parte del nucleo familiare in carico a tutto il percorso previsto nel Piano Assistenziale Individualizzato e per tutta la sua durata;

f) la validità del progetto, con presenza e monitoraggio del Servizio Sociale al momento della domanda di accesso alla graduatoria e al momento della verifica dei requisiti e condizioni in sede di eventuale assegnazione dell'alloggio;

g) l'indispensabilità dell'alloggio per la riuscita del progetto socio-assistenziale, non sussistendo le condizioni di autonomia da parte del nucleo familiare nella ricerca e/o reperibilità di un'abitazione adeguata alle sue necessità.

2. Il progetto dei Servizi Sociali deve essere attestato dal Responsabile del Servizio Sociale competente con sussistenza alla data di presentazione della domanda e permanenza fino alla data di verifica dei requisiti, condizioni e controlli finalizzato all'assegnazione dell'alloggio.

3. Per la redazione del progetto socio-assistenziale viene predisposta dall'Area "Bisogno Abitativo" dell'Unione una scheda-progetto specifica, utilizzata dall'assistente sociale responsabile del caso per l'attribuzione della condizione e del conseguente punteggio. **punti 3**

INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' FRA CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

1. Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.

2. All'interno di ogni condizione oggettiva e soggettiva i singoli punteggi assegnati in base alla verifica delle condizioni ivi stabilite non sono cumulabili fra loro, ad eccezione dei punteggi relativi alla condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza, con le modalità previste al precedente punto 15.

3. Sussiste incompatibilità fra le seguenti condizioni oggettive:

- a) Disagio abitativo
- b) Alloggio improprio
- c) Sfratto;
- d) Sistemazione precaria a seguito di sfratto.

4. Sussiste incompatibilità fra la condizione di Disagio abitativo e Incidenza del canone sul valore ISE, qualora la sistemazione non sia attuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

5. Sussiste incompatibilità tra i punteggi relativi alla condizione soggettiva di Coabitazione e la condizione oggettiva di Disagio abitativo.

6. Sussiste incompatibilità fra le seguenti condizioni soggettive:

- a) Coppia di giovane età anagrafica con almeno un figlio a carico
- b) Genitore convivente con figlio/i a carico
- c) Nucleo familiare composto da una sola persona
- d) Nucleo familiare pluricomponente

7. Non sono cumulabili i punteggi delle seguenti condizioni soggettive:

- a) Nucleo familiare composto da una sola persona
- b) Presenza di anziani

TABELLA B)

PUNTEGGI RELATIVI A CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA' COMUNALE DI E.R.P.

A) inidoneità dell'alloggio per **sottoutilizzo** in ragione del numero di persone componenti il nucleo

familiare assegnatario che abitano l'alloggio assegnato inferiore allo standard abitativo:

- ☐ una persona in meno rispetto allo standard abitativo - punti 30
- ☐ due persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 50
- ☐ tre persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 70
- ☐ quattro e più persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 100

B) inidoneità dell'alloggio e/o dell'immobile abitato a garantire normali condizioni di vita e di salute

determinato da:

1) sovraffollamento per numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario che abitano

l'alloggio assegnato superiore allo standard abitativo:

- ☐ una persona in più rispetto allo standard abitativo - punti 10
- ☐ due persone in più rispetto allo standard abitativo - punti 20
- ☐ tre o più persone in più rispetto allo standard abitativo - punti 30

2) composizione dell'alloggio in relazione:

☐ allo stato di salute certificato ed ai conseguenti bisogni abitativi di taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario che necessitano di un vano camera da letto autonomo - punti 30

3) presenza di barriere architettoniche limitanti la fruibilità da parte di persone:

- con certificazione di anziano non autosufficiente rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;

- con certificazione di invalidità superiore al 66% inerente patologie connesse alla mobilità;

- certificate quali disabili permanenti e gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente a situazioni di handicap connesse alla mobilità;

- ☐ nell'alloggio - punti 30
- ☐ nell'immobile - punti 20
- ☐ nell'immobile e nell'alloggio - punti 60

4) immobile senza ascensore nel caso il nucleo familiare sia assegnatario di alloggio ubicato ad un piano diverso dal piano rialzato o terra, in cui siano presenti persone:

4.1) di età superiore a 65 anni con alloggio ubicato fra il 1° e il 3° piano:

il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 65, 70 o 75 anni;

- ☐ persona di età maggiore di 65 anni - punti 5
- ☐ persona di età maggiore di 70 anni - punti 10
- ☐ persona di età maggiore di 75 anni - punti 15

4.2) di età superiore a 65 anni con alloggio ubicato fra il 4° e il 5° piano:

il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 65, 70 o 75 anni;

- ☐ persona di età maggiore di 65 anni - punti 10
- ☐ persona di età maggiore di 70 anni - punti 15
- ☐ persona di età maggiore di 75 anni - punti 20

4.3) di età superiore a 65 anni con alloggio ubicato fra il 6° piano e oltre:

il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 65, 70 o 75 anni;

- ☐ persona di età maggiore di 65 anni - punti 15
- ☐ persona di età maggiore di 70 anni - punti 20
- ☐ persona di età maggiore di 75 anni - punti 25

C) necessità di dare soluzione a particolari **condizioni di disagio abitativo o sociali:**

[] pericolo per l'incolumità di taluno dei componenti il nucleo familiare attestato mediante provvedimenti dell'autorità giurisdizionale competente - punti 30

[] zona nel quartiere ove si trova ubicato l'alloggio nel quale dimora il nucleo familiare richiedente a rischio di induzione di comportamenti criminosi o pericolosi per la salute di taluno dei componenti il nucleo familiare, attestato da documentazione dal servizio sociale e/o sanitario di riferimento - punti 20

[] disagio economico connesso alla misura delle spese accessorie da sostenersi da parte del nucleo familiare, qualora risultino equivalenti o superiori al canone di locazione qualora si tratti di nucleo familiare di I.S.E.E. inferiore a Euro 7.500,00 - punti 10

[] Condizione sociale che rende difficoltosa la permanenza nell'alloggio. Tale situazione deve essere attestata da una dettagliata relazione dell'assistente sociale - punti 10

D) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro, cura e/o assistenza con mobilità in altra zona del comune:

1) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro:

[] per persone con invalidità certificata da struttura pubblica superiore al 66% - punti 30

[] per persone con certificazione handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente a situazioni di handicap connesse alla mobilità della persona - punti 30

2) necessità di **avvicinamento al luogo di cura e/o assistenza**:

[] per persone con invalidità certificata superiore al 66% al fine di avvicinarsi a strutture socio-sanitarie e sanitarie di cui necessitano continuativamente - punti 15

[] per persone con certificazione handicap permanente e grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di avvicinarsi a strutture socio-sanitarie e sanitarie di cui necessitano continuativamente - punti 20

[] per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità che possano prestare assistenza a taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente, che si trovi in una delle seguenti situazioni di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti, gravi patologie croniche certificate - punti 20

[] per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità, che richiedano assistenza a taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente in quanto si trovano in una delle seguenti situazioni certificata di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti, gravi patologie croniche certificate - punti 15

E' attribuito d'ufficio un ulteriore punteggio per ciascuno dei componenti il nucleo familiare nelle seguenti condizioni (i punteggi non sono cumulabili qualora riferiti alla medesima persona):

- persone di età superiore a 65 anni; il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 70 o 75 anni:

[] persone di età superiore a 65 anni - **punti 1**

[] persone di età superiore a 70 anni - **punti 2**

[] persone di età superiore a 75 anni - **punti 3**

[] persone anziane ultra-sessantacinquenni certificate non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti - **punti 5**

[] soggetti con invalidità certificata superiore al 66% - **punti 7**

[] persone con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni - **punti 7**

[] minori di anni 18 in condizione di handicap, certificato che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età - **punti 7**

I punteggi delle condizioni di cui alle lett. A), B) C) e D) sono cumulabili, ad eccezione della lett. A) con il punto 1) della lett. B per incompatibilità delle condizioni.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 10/2018**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Argentieri

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.